SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 giugno 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 145

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 8 giugno 2007.

Aggiornamento del Piano dei conti del sistema unico di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

07A05653

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocca San Felice.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Rocca San Felice (Avellino) ed il sindaco nella persona del sig. Lorenzo Pietro Cipriano;

Considerato che, in data 2 maggio 2007, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rocca San Felice (Avellino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rocca San Felice (Avellino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Lorenzo Pietro Cipriani.

Il citato amministratore, in data 2 maggio 2007, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rocca San Felice (Avellino).

Roma, 19 maggio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A05700

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Offlaga e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Offlaga (Brescia) ed il sindaco nella persona del sig. Attilio Arenghi;

Considerato che, in data 12 aprile 2007, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Offlaga (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Attilio Visconti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettati al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Offlaga (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Attilio Arenghi.

Il citato amministratore, in data 12 aprile 2007, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra

citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 187/area II/E.L./Offlaga del 3 maggio 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Offlaga (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Attilio Visconti.

Roma, 19 maggio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A05701

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2007.

Ulteriori disposizioni urgenti per consentire lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge n. 396 del 15 dicembre 1990, recante interventi per Roma, capitale della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'estensione, al territorio della regione Lazio, della dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Roma in occasione dei mondiali di nuoto «Roma 2009»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508 del 6 aprile 2006;

Visto l'art. 1, comma 949, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 56, comma 1, della legge della regione Lazio 28 dicembre 2006, n. 27;

Ravvisata la necessità di accelerare ulteriormente le misure di carattere straordinario volte a garantire la realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutti gli interventi e di tutte le opere strutturali ed infrastrutturali indispensabili per assicurare il regolare svolgimento dei mondiali di nuoto che si terranno nel 2009;

Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 4 maggio 2007, presso il Dipartimento della protezione civile, con i rappresentanti delle amministrazioni interessate che hanno definito un condivisibile percorso finalizzato a porre in essere, con l'urgenza del caso, le iniziative necessarie per la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alla realizzazione del predetto evento»;

Vista la nota del 4 giugno 2007 del Rettore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Viste le note del 7 giugno 2007, rispettivamente del Sindaco e dell'Assessore all'urbanistica politiche della programmazione e pianificazione del territorio del comune di Roma;

Acquisita l'intesa della regione Lazio con nota del 14 giugno 2007;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire la realizzazione delle iniziative finalizzate allo svolgimento del «grande evento» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2005, il Ministero delle infrastrutture è autorizzato a trasferire nella contabilità speciale intestata al Rettore dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma, aperta ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3489 del 2005, la somma di 135 milioni di euro, di cui 67,5 milioni per l'anno 2007 iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero nell'ambito dell'U.P.B. 3.2.3.20 - capitolo 7657, in deroga alle modalità e alle procedure stabilite dalla legge n. 396 del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni, e 67,5 milioni di euro per l'anno 2008, da destinare alle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, recante interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Roma, per garantire il regolare svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009».

2. Il Rettore dell'Università degli studi «Tor Vergata» di Roma provvede agli atti consequenziali per gli impegni di spesa sulla base delle indicazioni del Commissario delegato.

3. L'art. 10, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508 del 6 aprile 2006 è soppresso.

Art. 2.

1. Per accelerare le iniziative finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, in aggiunta alle deroghe ivi previste, è altresì autorizzata nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuri-

dico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, la deroga alle seguenti disposizioni:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 10,11, 12, 29, 40, 41, 42, 45, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 240, 241, 242, 243;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 16, 42, 48 e 121;

legge 15 dicembre 1990, n. 396, articoli 2, 3 e 4.

Art. 3.

1. Al fine di accelerare l'espletamento delle necessarie iniziative dirette alla realizzazione dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno nel 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 2005 le parole «e d'intesa con il medesimo» sono sostituite con le parole «informato l'Assessore all'urbanistica del comune di Roma»;

all'art. 1, comma 2, lettera *aa)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 2005, così come integrata dall'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3508 del 6 aprile 2006 dopo le parole «alle vigenti previsioni urbanistiche» sono aggiunte le parole «e al vigente regolamento edilizio» e dopo le parole «d'intesa con l'Assessore all'urbanistica del comune di Roma» sono aggiunte le parole «su conforme parere della Giunta comunale».

Art. 4.

1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della regione Lazio, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'estensione della dichiarazione di «grande evento» al territorio della regione Lazio, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, provvede, avvalendosi dei poteri ivi previsti, all'espletamento delle iniziative necessarie per il completamento e la realizzazione, nei comuni di Frosinone, Tivoli, Anguillara e Monterotondo, degli impianti sportivi natatori necessari alla realizzazione della manifestazione dei Campionati mondiali di nuoto del 2009.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede utilizzando le risorse finanziarie appositamente stanziate dall'art. 56, comma 1, della legge della regione Lazio n. 27 del 28 dicembre 2006.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

07A05716

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Gonzalez Bernal Enrique, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Gonzalez Bernal Enrique, cittadino spagnolo nato a Burgos il 12 settembre 1980, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo spagnolo di «Psicologo», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «Psicologo»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciado en Psicologia» conseguito presso l'«Universidad de Salamanca» in data 4 settembre 2006;

Considerato inoltre che il richiedente è iscritto al «Colegio Oficial de Psicologos» dal 10 ottobre 2006;

Preso atto della documentazione attestante attività professionale in atti allegata;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2007;

Preso atto del conforme parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato che il richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologa» - sez. A - per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Gonzalez Bernal Enrique, cittadino spagnolo nato a Burgos il 12 settembre 1980, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Psicologi» - sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05689

DECRETO 6 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Russo Angelo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Russo Angelo, nato a Milano il 2 giugno 1976, cittadino italiano diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Milano in data 4 ottobre 2005;

Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 17 marzo 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che è iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 18 ottobre 2006;

Visto che l'istante ha documentato l'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati di Milano con delibera del 12 gennaio 2006 e che ha svolto il periodo di pratica forense dal 27 dicembre 2005 al 3 marzo 2006;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 25 gennaio 2007 e del 22 maggio 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Russo Angelo, nato a Milano il 2 giugno 1976, cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A)*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) la prova scritta consiste in una materia a scelta del candidato tra le seguenti: 1) diritto civile; 2) diritto penale; 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale); 4) diritto processuale civile; 5) diritto processuale penale;

c) la prova orale è unica e ridotta e consiste solo sulla materia deontologia e ordinamento forense;

d) il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

e) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A05709

DECRETO 6 giugno 2007.

Modifica al decreto 23 marzo 2007, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Rengle Luminita Diana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 23 marzo 2007, con il quale si riconosceva il titolo di «Inginer» conseguito in Romania dalla sig.ra Rengle Luminita Diana, cittadina rumena, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto «cittadina italiana», invece di «cittadina rumena», e «professionisti ... che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno sette anni» invece di «almeno cinque anni» come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Rengle Luminita Diana pervenuta in data 15 maggio 2007;

Decreta:

Il decreto datato 23 marzo 2007, con il quale si riconosceva il titolo di «Inginer», conseguito in Romania da Rengle Luminita Diana nata a Oradea (Romania) l'8 marzo 1978, cittadina rumena, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri, sez. A settore industriale, è modificato come segue: le parole «cittadina italiana» sono sostituite dalle parole «cittadina rumena», e «professionisti ... che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno sette anni» e «almeno cinque anni» come risulta dalla documentazione in atti.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 23 marzo 2007.

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05710

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 2007.

Dichiarazione di fuori corso di valori bollati espressi in lire, lire-euro ed euro.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 80, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale ha sostituito l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, prevedendo che l'imposta di bollo si corrisponde mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate o in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale;

Visto l'art. 1, comma 1364, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale l'entrata in vigore della stessa legge è disposta a far tempo dal 1º gennaio 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione e delle finanze;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie;

Visto, in particolare, l'art. 1-*bis* dello stesso decreto-legge n. 350 del 2001, il quale ha dettato misure in materia di valori bollati nella fase di introduzione dell'euro;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002, adottato ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 350 del 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 2002, recante modalità di attuazione della conversione dei valori bollati e relative forme di controllo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 174212/2006 del 27 novembre 2006 con la quale è stata segnalata la necessità di porre fuori corso i valori bollati - con esclusione dei foglietti bollati per cambiali e delle

marche da bollo per cambiali - il cui importo è espresso in lire, in lire-euro ed in euro, in quanto non costituiscono più oggetto di distribuzione da parte di Poste Italiane S.p.a., quale distributore primario di valori bollati;

Considerato che, per effetto dell'art. 1, commi 80 e 1364, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1º gennaio 2007 i valori bollati non costituiscono più un modo di pagamento dell'imposta di bollo;

Valutati i tempi necessari per lo smaltimento di scorte o di esemplari di valori bollati posseduti da amministrazioni, enti e privati;

Data la necessità di dichiarare fuori corso i valori bollati con importo espresso in lire, in lire-euro ed in euro, con esclusione dei foglietti bollati per cambiali e delle marche da bollo per cambiali;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono dichiarati fuori corso, con decorrenza 1º settembre 2007, i valori bollati con importi espressi in lire, in lire-euro ed in euro, con esclusione dei foglietti bollati per cambiali e delle marche da bollo per cambiali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2007

Il Vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 31

07A05668

DECRETO 28 maggio 2007.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale «Per la pace e della buona azione», del «Corteo storico di Federico II di Oria» e della «Maratona d'Italia» - 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il decreto ministeriale in data 20 dicembre 2006 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2007;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria «Per la pace e della buona azione», del «Corteo storico di Federico II di Oria» e della «Maratona d'Italia» - 2007, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale «Per la pace e della buona azione» del «Corteo storico di Federico II di Oria» e della «Maratona d'Italia», con inizio il 22 giugno 2007, avrà termine il 6 settembre 2007.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 5 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A B C D E.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di € 5,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di euro cinquecentomila (€ 500.000,00).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di mercoledì 29 agosto 2007.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili cartacei ed elettronici dovranno pervenire al Consorzio lotterie nazionali entro le ore 15 di giovedì 30 agosto 2007.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il giorno 6 settembre 2007 alle ore 11. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 settembre 2007 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da stabilirsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti, per i biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà dichiarato e registrato a verbale il premio da assegnare a ciascuno di essi, secondo l'ordine di estrazione dei biglietti e dell'ordine di indicazione delle manifestazioni. Pertanto, al primo biglietto estratto, collegato alla «Lotteria per la pace e della buona azione», sarà attribuito il primo premio, il secondo premio sarà attribuito al secondo biglietto estratto vincente, collegato al «Corteo storico di Federico II di Oria» ed il terzo premio sarà attribuito al terzo biglietto estratto collegato alla «Maratona d'Italia».

Al termine sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di estrazione dei biglietti vincenti e di assegnazione dei rispettivi premi.

Per il pagamento dei premi di cui all'art. 5, i biglietti vincenti integri ed in originale, dovranno essere presentati all'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario n. 56/D - 00154 Roma, o fatti pervenire a rischio del possessore, al medesimo Ufficio premi, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I biglietti potranno essere presentati altresì presso uno sportello di Banca Intesa che provvederà a trasmetterli al suindicato Ufficio premi.

Per il pagamento dei premi di cui all'art. 10, i tagliandi devono risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali; le modalità di pagamento dei relativi premi, differiscono in relazione agli importi delle vincite e sono le seguenti.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad € 150,00 viene effettuato, previa validazione del tagliando vincente, da un qualsiasi punto vendita autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali, collegato al sistema automatizzato del Consorzio lotterie nazionali. In tal caso il punto vendita provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale.

Il pagamento dei premi per vincite da € 151,00 fino ad € 5.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato alla vendita delle lotterie nazionali, collegato al sistema automatizzato del Consorzio lotterie nazionali. In tal caso il punto vendita provvede alla validazione del tagliando ed al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale, rilasciando al vincitore apposita ricevuta. Il pagamento della vincita avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a € 5.000,00 deve essere reclamato presentando, o spedendo a rischio del possessore, il tagliando vincente, integro ed originale, presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, viale del Campo Boario n. 56/D - 00154 Roma. Il biglietto può essere presentato anche presso uno sportello di Banca Intesa; in tal caso la Banca provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed originale, ed al suo inoltro al Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al vincitore apposita ricevuta.

Le richieste di pagamento di tutti i premi di cui al presente decreto dovranno pervenire entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del bollettino ufficiale dell'estrazione dei premi di cui all'art. 5.

Art. 9.

La dott.ssa Alessandra Grossi, consigliere nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituita, dal sig. Claudio Marzoli, collaboratore o dalla sig.ra Paola Tomasello, collaboratore, entrambi nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Art. 10.

Nel biglietto della lotteria «Per la pace e della buona azione» del «Corteo storico di Federico II di Oria» e della «Maratona d'Italia» è presente anche un tagliando, denominato «Raggi di Fortuna», separabile dal resto del biglietto da apposita fincatura, ma non vendibile separatamente. Il tagliando consente l'assegnazione di premi con modalità di estrazione istantanea. Sul fronte del tagliando sono presenti due aree ricoperte da speciale vernice asportabile mediante raschiatura. La prima area è denominata «I numeri vincenti» e riproduce l'immagine di due pentole ricolme d'oro. La seconda area è denominata «I tuoi numeri» e reca quattro immagini di «sole», sotto ognuna delle quali è riportata la scritta «premio».

Nella parte posteriore del tagliando sono indicati gli importi dei premi, una sintesi delle modalità per otte-

nerne il pagamento, analiticamente indicate nel precedente art. 8, ed il bar-code per la rilevazione informatica del tagliando, presente anche sul corpo centrale del biglietto.

Ogni tagliando consente un'unica giocata e può attribuire un'unica vincita.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere, utilizzando il tagliando di cui al presente articolo, immediatamente la vincita nel modo seguente:

si deve grattare l'area de «I numeri vincenti» e scoprire i due numeri in essa presenti;

si devono poi grattare le quattro immagini presenti nell'area «I tuoi numeri» e scoprire i numeri ed i premi celati sotto le stesse;

se uno de «I numeri vincenti» è presente ne «I tuoi numeri» si vince il premio corrispondente.

La massa-premi, per ogni 100.000 biglietti, ammonta ad € 150.020,00, suddivisa nei seguenti premi:

1 premio di euro 10.000,00;

1 premio di euro 500,00;

10 premi di euro 100,00;

88 premi di euro 40,00;

250 premi di euro 20,00;

500 premi di euro 10,00;

25.000 premi di euro 5,00.

Qualora nel corso di svolgimento della lotteria, sulla base dell'andamento delle vendite, si ravvisasse la necessità di procedere all'emissione di ulteriori serie di biglietti, così come previsto nel precedente art. 2, i relativi tagliandi «Raggi di Fortuna» conterranno, in proporzione, i premi sopraindicati.

Art. 11.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 maggio 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 390

07A05650

DECRETO 31 maggio 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ventinove giorni, relativi all'emissione del 31 maggio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 52756 del 23 maggio 2007, che ha disposto per il 31 maggio 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 29 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 52756 del 23 maggio 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2007;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2007 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 29 giorni è risultato pari a 99,690.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 29 giorni sono risultati pari, rispettivamente a 99,708 ed a 99,613.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A05725

DECRETO 31 maggio 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni, relativi all'emissione del 31 maggio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 52753 del 23 maggio 2007, che ha disposto per il 31 maggio 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 52753 del 23 maggio 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2007;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2007 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 183 giorni è risultato pari a 97,961.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 183 giorni sono risultati pari, rispettivamente a 98,081 ed a 97,477.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A05727

DECRETO 8 giugno 2007.

Identificazione catastale di beni immobili.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112, concernente l'istituzione di una società per azioni denominata «Patrimonio dello Stato S.p.a.» avente lo scopo di valorizzare, gestire ed alienare il patrimonio dello Stato;

Visto il comma 10 dell'art. 7 del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, ai sensi del quale si prevede che il trasferimento dei beni può essere operato con le modalità e per gli effetti previsti dall'art. 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il decreto 21 luglio 2003 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2003, con il quale sono stati trasferiti alla società Patrimonio dello Stato S.p.A. i beni elencati nell'allegato al medesimo decreto già individuati con decreto interministeriale del 27 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2000;

Considerata la necessità, ai fini operativi, di una completa identificazione di alcun immobili trasferiti ai sensi del citato decreto del 21 luglio 2003, con l'indicazione dei relativi dati catastali;

Vista la documentazione acquisita presso l'Agenzia del demanio;

Decreta:

Art. 1.

Per gli immobili di seguito elencati:

Viadana (Mantova) - ex Isola Umberto I;

Melegnano (Milano) - ex cascina Bertarella;

Ventimiglia (Imperia) - ex caserma Gallardi;

Cesana Torinese (Torino) - ex Casermette;

Collesalvetti (Livorno) - terreni alveo fiume Tora;

Aulla (Massa-Carrara) - terreni ex alveo fiume Magra;

Raspollino (Grosseto) - terreni;

Livorno - albergo atleti;

Marina di Carrara - località Paradiso;

Roma - area fabbricabile (viole Medaglie d'oro);

Roma - ex sede PNF;

Ostia (Roma) - tenuta monti del sale;

Sezze (LT) - ex aeroporto;

Latina - ex GIL;

Gaeta (Latina) - centro ittico;

Ottaviano (Napoli) - ex pertinenze alveo Rosario;

Parma - ex piazza d'armi;

Napoli - Assistenziato pro liberati dal carcere;

Campo Calabro (Reggio Calabria) - ex deposito munizioni,

compresi nell'elenco dei beni trasferiti alla società Patrimonio dello Stato S.p.A. allegato al decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2003, l'esatta identificazione catastale è quella risultante dall'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali non incidono sulla titolarità del diritto di proprietà sull'immobile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

ALLEGATO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

N.	Comune / Denominazione	Tipo Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Lombardia					
1	Viadana (MN) - Ex Isola Umberto I	NCT	117	62-63	
			118	71-72-89-90-91-106-122-134-135-136-137-138	
			119	3-29-31-72-75-76-77-80-81-82	
			120	1-2-3-4-5-6-8-9-13-14-15-16-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35	
			121	1-2-3-5-6-9-11-12-13-14-15-16-17-21-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39	
2	Melegnano (MI) - Ex Cascina Bertarella	NCT	8	29-51-87-100-101-102-95-26-21	
Liguria					
3	Ventimiglia (IM) - Ex caserma Gallardi	NCEU	56	878	59-127
				880	3
				881	
				883	
				885	6
				886	5
				888	
		NCT	56	882	
				884	
Piemonte					
4	Cesana Torinese (TO) - Ex Casermette	NCT	13	446-447-448-450-451-452-453-454-455-732-733-449	
		NCEU	13	156-179-182-446-447-448-450-451-452-453-454-449	
Toscana					
5	Collesalvetti (LI) - Terreni alveo fiume Tora	NCT	3	120	
			11	150-151-152-153-240-241-242-243-244-250-251-252-300-301	
			12	37-38-39-41-42-46-47	
			15	17	
			25	30-52-53-63-65	
			31	2-412-414	
			32	107	
6	Aulla (MS) - Terreni ex alveo fiume Magra	NCT	47	346-414-421-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439	
				440-441-442-443-444-447-449-455-489-575-576-577-578-579-580	
				581-582-583-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596	
				597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611	
				613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-624-625-626-627-628	
				629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643	
				644-645-646-647-648-649-650-652-653-654-655-656-657-658-661	
				662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676	
				677-678-679-680-681-732-733-741-742-743-744-745-746-747-748	
				749-751-752-753-754-755-756	

N.	Comune / Denominazione	Tipo Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
	Aulla (MS) - Terreni ex alveo fiume Magra	NCT	48	695-697-972-973-974-989-990-991-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009	
				1012-1014-1015-1016-1031-1034-1038-1054-1055-1070-1071-1209-1211-1212-1250	
				1258-1259-1382-1467-1477-1576-1578-1579-1665-1666-1667-1676-1677-1678-1679	
				1680-1685-1686-1687-1688-1691-1693-1711-1712-1737-1738-1739-1778-1832-1833	
		NCEU	47	659-660	
7	Raspollino (GR) - Terreni	NCT	43	4-11	
			44	14-91	
8	Livorno - Albergo Atleti	NCT	44	1168	
				1169 *	
		NCEU	44	1054	601
9	Marina di Carrara - Località Paradiso	NCT	106	153-167	
			101	1177-1120	
			100	41-51-55	
		NCEU	106	53	3
				161	
				48	5-6
				154	
				50	1-2
			101	781	3-4
				615	3-4
			100	32	6-7
Lazio					
10	Roma - Area fabbricabile (v.le Medaglie d'oro)	CT	368	218-1597	
11	Roma - Ex sede PNF	CT	980	34	
				147	
		CF	980	34	1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
				147	
12	Ostia (RM) - Tenuta monti del sale	CT	1067	6-54-71-72-73-74-95-120-121-122-123	
13	Sezze (LT) - ex Aeroporto	NCT	57	11-29-30-66-67-68-69-79-80-81-82-83-88-89-90	
				91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105	
				106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120	
				121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135	
				136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150	
				151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165	
				166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180	
				181-182-183-184-185-215	

N.	Comune / Denominazione	Tipo Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
14	Latina - ex GIL	NCT	143	117	
			36	157	
		NCEU	143	117	
15	Gaeta (LT) - Centro Ittico	NCT	36	2505-2538	
		NCEU	36	2505	1-2
				2538	
Campania					
16	Ottaviano (NA) - Ex pertinenze alveo Rosario	NCT	7		
17	Ottaviano (NA) - Ex pertinenze alveo Rosario (Tratto a monte)	NCT	15	139-151	
18	Ottaviano (NA) - Ex pertinenze alveo Rosario (Tratto a valle)	NCT	1	197-228-249-397-400-401-402-403-404-406-409-410-411-415	
19	Ottaviano (NA) - Ex pertinenze alveo Rosario (loc. Carcova Castelv.)	NCT	10	272-273-278-301-314-329-405-427-481-502-769-773-774-775-776-791-792-793-794	
Emilia Romagna					
20	Parma - Ex Piazza d'Armi	NCT	20	71-73-588-697-698-703-704-705-834	
Campania					
21	Napoli (NA) - Assistenziato Pro Liberati dal Carcere	NCT	145	24-26-27-28-30-25-31	
		NCEU	MER/8	17-25-120-121	
Calabria					
22	Campo Calabro (RC) - ex Deposito munizioni	NCT	4	A	

* In comproprietà Reg. Toscana, strada di accesso (verb. cons. 27/05/1992)

07A05665

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 giugno 2007.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel Supplemento 5.8 della Farmacopea europea.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP- CSP (06) 3 adottata in data 29 marzo 2006 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° luglio 2007 del supplemento 5.8 della Farmacopea europea;

Ritenuto di dovere disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel Supplemento 5.8 della Farmacopea europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° luglio 2007.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128 sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2007

Il Ministro: TURCO

ALLEGATO

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 5.8 DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.4.32.	Total cholesterol in oils rich in omega-3 acids	Cholestérol total dans les huiles riches en acides oméga-3	Colesterolo totale negli oli ricchi in acidi omega-3
5.1.7.	Viral safety	Sécurité virale	Sicurezza virale

MONOGRAFIE

MONOGRAFIE GENERALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Aetherolea	(2098)	Essential oils	Huiles essentielles	Essenze

PREPARAZIONI RADIOFARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Iobenguani sulfas ad radiopharmaceutica	(2351)	Iobenguane sulphate for radiopharmaceutical preparations	Iobenguane (sulfate d') pour préparations radiopharmaceutiques	Iobenguano solfato per preparazioni radiofarmaceutiche

VACCINI PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum Salmonellae Enteritidis inactivatum ad pullum	(1947)	Salmonella Enteritidis vaccine (inactivated) for chickens	Vaccin inactivé de la salmonellose à Salmonella Enteritidis pour le poulet	Vaccino inattivato della salmonellosi da *Salmonella enteritidis* per i polli
Vaccinum Salmonellae Typhimurium inactivatum ad pullum	(2361)	Salmonella Typhimurium vaccine (inactivated) for chickens	Vaccin inactivé de la salmonellose à Salmonella Typhimurium pour le poulet	Vaccino inattivato della salmonellosi da *Salmonella typhimurium* per i polli

PREPARAZIONI OMEOPATICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Via praeparandi stirpes homoeopathicas et potentificandi	(2371)	Methods of preparation of homoeopathic stocks and potentisation	Méthodes de préparation des souches homéopathiques et déconcentration	Metodi di preparazione dei materiali di partenza omeopatici e diluizioni

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Metolazonum	(1757)	Metolazone	Métolazone	Metolazone
Mirtazapinum	(2338)	Mirtazapine	Mirtazapine	Mirtazapina
Moxifloxacini hydrochloridum	(2254)	Moxifloxacin hydrochloride	Moxifloxacine (chlorhydrate de)	Moxifloxacina cloridrato
Paclitaxelum	(1794)	Paclitaxel	Paclitaxel	Paclitaxel
Pini pumilionis aethroleum	(2377)	Dwarf pine oil	Pin de montagne (huile	Pino mugo essenza

			essentielle de)	
Poly(vinylis acetate) dispersio 30 per centum	(2152)	Poly(vinyl acetate) dispersion 30 per cent	Poly(acétate de vinyle) (dispersion de) à 30 pour cent	Polivinile acetato dispersione 30 per cento
Ricini oleum raffinatum	(2367)	Castor oil, refined	Ricin (huile de) raffinée	Olio di ricino raffinato
Testosterone isocaproas	(1737)	Testosterone isocaproate	Testostérone (isocaproate de)	Testosterone isocaproato
Testosteroni decanoas	(1736)	Testosterone decanoate	Testostérone (décanoate de)	Testosterone decanoato
Triglyceroli diisostearas	(2032)	Triglycerol diisostearate	Triglycérol (diisostéarate de)	Triglicerolo diisostearato
Verbenae citriodoratae folium	(1834)	Lemon verbena leaf	Verveine odorante (feuille de)	Verbena odorosa foglia

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.6.7.	Mycoplasmas	Mycoplasmes	Micoplasmi
4.	Reagents (*new, revised, corrected*)	Réactifs (*nouveaux, révisés, corrigés*)	Reattivi (*nuovi, revisionati, corretti*)

MONOGRAFIE

MONOGRAFIE GENERALI

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Anticorpora monoclonalia ad usum humanum	(2031)	Monoclonal antibodies for human use	Anticorps monoclonaux pour usage humain	Anticorpi monoclonali per uso umano
Corpora ad usum pharmaceuticum	(2034)	Substances for pharmaceutical use	Substances pour usage pharmaceutique	Sostanze per uso farmaceutico
Extracta	(0765)	Extracts	Extraits	Estratti
Immunosera ex animale ad usum humanum	(0084)	Immunosera for human use, animal	Immunosérums d'origine animale pour usage humain	Sierimmuni di origine animale per uso umano
Olea herbaria	(1579)	Vegetable fatty oils	Huiles grasses végétales	Oli grassi vegetali
Producta ab ADN recombinante	(0784)	Recombinant DNA technology, products of	ADN recombinant (produits obtenus par la méthode dite de l')	Prodotti ottenuti con la tecnologia del DNA ricombinante
Producta allergenica	(1063)	Allergen products	Produits allergènes	Prodotti allergenici
Vaccina ad usum humanum	(0153)	Vaccines for human use	Vaccins pour usage humain	Vaccini per uso umano

FORME FARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Compressi	(0478)	Tablets	Comprimés	Compresse

VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum rabiei ex cellulis ad usum humanum	(0216)	Rabies vaccine for human use prepared in cell cultures	Vaccin rabique pour usage humain préparé sur cultures cellulaires	Vaccino della rabbia per uso umano, preparato in colture cellulari

PREPARAZIONI OMEOPATICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Praeparationes homoeopathicas	(1038)	Homoeopathic preparations	Préparations homéopathiques	Preparazioni omeopatiche

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum tranexamicum	(0875)	Tranexamic acid	Tranexamique (acide)	Acido tranexamico
Adrenalini tartras	(0254)	Adrenaline tartrate	Adrénaline (tartrate d')	Adrenalina tartrato
Ampicillinum trihydricum	(0168)	Ampicillin trihydrate	Ampicilline trihydratée	Ampicillina triidrata

Bisacodylum	(0595)	Bisacodyl	Bisacodyle	Bisacodile
Bromocriptini mesilas	(0596)	Bromocriptine mesilate	Bromocriptine (mésilate de)	Bromocriptina mesilato
Capsici fructus	(1859)	Capsicum	Piment de Cayenne	Capsico (Pepe di Cayenna, Peperoncino) (*sostituisce la monografia nazionale Capsico della FU XI ed.*)
Capsici oleoresina raffinata et quantificata	(2336)	Capsicum oleoresin, refined and quantified	Piment de Cayenne (oléorésine raffinée et quantifiée de)	Capsico oleoresina raffinata e titolata
Capsici tinctura normata	(2337)	Capsicum tincture, standardised	Piment de Cayenne (teinture titrée de)	Capsico tintura titolata
Cilastatinum natricum	(1408)	Cilastatin sodium	Cilastatine sodique	Cilastatina sodica
Desmopressinum	(0712)	Desmopressin	Desmopressine	Desmopressina
Dihydrostreptomycini sulfas ad usum veterinarium	(0485)	Dihydrostreptomycin sulphate for veterinary use	Dihydrostreptomycine (sulfate de) pour usage vétérinaire	Diidrostreptomicina solfato per uso veterinario
Dopexamine dihydrochloridum	(1748)	Dopexamine dihydrochloride	Dopexamine (dichlorhydrate de)	Dopexamina dicloridrato
Enaprilatum dihydricum	(1749)	Enalaprilat dihydrate	Enalaprilate dihydraté	Enaprilat diidrato
Enoxaparinum natricum	(1097)	Enoxaparin sodium	Énoxaparine sodique	Enoxaparina sodica
Fluphenazini dihydrochloridum	(0904)	Fluphenazine dihydrochloride	Fluphénazine (dichlorhydrate de)	Flufenazina dicloridrato
Hypromellosi phthalas	(0347)	Hypromellose phthalate	Hypromellose (phtalate d')	Ipromellosa ftalato
myo-Inositolum	(1805)	*myo*-Inositol	*myo*-Inositol	*mio*-Inositolo
Natrii aurothiomalas	(1994)	Sodium aurothiomalate	Sodium (aurothiomalate de)	Sodio aurotiomalato
Oxytocini solutio concentrata	(0779)	Oxytocin concentrated solution	Oxytocine (solution concentrée d')	Ossitocina soluzione concentrata
Oxytocinum	(0780)	Oxytocin	Oxytocine	Ossitocina
Poloxamera	(1464)	Poloxamers	Poloxamères	Polossameri
Pravastatinum natricum	(2059)	Pravastatin sodium	Pravastatine sodique	Pravastatina sodica
Ricini oleum hydrogenatum	(1497)	Castor oil, hydrogenated	Ricin (huile de) hydrogénée	Olio di ricino idrogenato
Sesami oleum raffinatum	(0433)	Sesame oil, refined	Sésame (huile de) raffinée	Olio di sesamo raffinato
Somatostatinum	(0949)	Somatostatin	Somatostatine	Somatostatina
Somatropini solutio concentrata	(0950)	Somatropin concentrated solution	Somatropine (solution concentrée de)	Somatropina soluzione concentrata
Somatropinum	(0951)	Somatropin	Somatropine	Somatropina
Somatropinum ad iniectabilium	(0952)	Somatropin for injection	Somatropine pour préparation injectable	Somatropina per preparazione iniettabile
Sulbactamum natrium	(2209)	Sulbactam sodium	Sulbactam sodique	Sulbactam sodico
Terazosini hydrochloridum dihydricum	(2021)	Terazosin hydrochloride dihydrate	Térazosine (chlorhydrate de) dihydraté	Terazosina cloridrato diidrata
Thioridazinum	(2005)	Thioridazine	Thioridazine	Tioridazina
Tricalcii phosphas	(1052)	Calcium phosphate	Phosphate tricalcique	Calcio fosfato

TESTI CORRETTI

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Absinthii herba	(1380)	Wormwood	Absinthe	Assenzio (*la correzione riguarda solo il testo inglese*)
Adeps lanae	(0134)	Wool fat	Graisse de laine	Lanolina
Calcii lactas anhydricus	(2118)	Calcium lactate anhydrous	Calcium (lactate de) anhydre	Calcio lattato anidro
Calcii lactas monohydricus	(2117)	Calcium lactate monohydrate	Calcium (lactate de) monohydraté	Calcio lattato monoidrato
Calcii lactas pentahydricus	(0468)	Calcium lactate pentahydrate	Calcium (lactate de) pentahydraté	Calcio lattato pentaidrato
Calcii lactas trihydricus	(0469)	Calcium lactate trihydrate	Calcium (lactate de)	Calcio lattato triidrato

			trihydraté	
Cefalotinum natricum	(0987)	Cefalotin sodium	Céfalotine sodique	Cefalotina sodica
Digoxinum	(0079)	Digoxin	Digoxine	Digossina
Fagopiri herba	(2184)	Buckwheat herb	Sarrasin	Grano saraceno
Febantelum ad usum veterinarium	(2176)	Febantel for veterinary use	Fébantel pour usage vétéreinaire	Febantel per uso veterinario
Nimesulidum	(1548)	Nimesulide	Nimésulide	Nimesulide
Oleae folium	(1878)	Olive leaf	Olivier (feuille d')	Olivo foglia
Propranololi hydrochloridum	(0568)	Propranolol hydrochloride	Propranolol (chlorhydrate de)	Propranololo cloridrato
Silica hydrophobica colloidalis anhydrica	(2208)	Silica, hydrophobic colloidal anhydrous	Silice hydrophobe colloïdale anhydre	Silice idrofobica, colloidale, anidra

TESTI IL CUI TITOLO È STATO MODIFICATO NEL SUPPLEMENTO 5.8

MONOGRAFIE

n.	**Inglese**	**Francese**	**Italiano**
(*0904*)	Fluphenazine dihydrochloride *previously* Fluphenazine hydrochloride	Fluphénazine (dichlorhydrate de) *en remplacement de* Fluphénazine (chlorhydrate de)	Flufenazina dicloridrato *in sostituzione di* Flufenazina cloridrato
(*0779*)	Oxytocin concentrated solution *previously* Oxytocin bulk solution	Oxytocine (solution concentrée d') *en remplacement de* Oxytocine (solution en vrac d')	Ossitocina soluzione concentrata *in sostituzione di* Ossitocina soluzione in "bulk"
(*0950*)	Somatropin concentrated solution *previously* Somatropin bulk solution	Somatropine (solution concentrée de) *en remplacement de* Somatropine (solution en vrac de)	Somatropina soluzione concentrata *in sostituzione di* Somatropina soluzione "in bulk"

TESTI ELIMINATI

Il testo riportato di seguito è eliminato dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 gennaio 2007

CAPITOLI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.9.13.	Limit test of particle size by microscopy	Essai limite de taille des particules par microscopie	Saggio limite delle dimensioni delle particelle mediante microscopia

Il testo riportato di seguito é eliminato dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 aprile 2006

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Glucagonum	(0612)	Glucagon	Glucagon	Glucagone

07A05702

DECRETO 6 giugno 2007.

Revoca dei decreti 8 gennaio 1962 e 11 marzo 1998, relativi al riconoscimento per l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua minerale «Fontenova», in comune di Fornovo Taro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 5 settembre 2006, integrata con nota del 2 febbraio 2007, con la quale la società Sorgenti Blu S.r.l. con sede in Milano, via Medici n. 8, ha chiesto il riconoscimento come acqua di sorgente dell'acqua minerale «Fontenova» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Citerna sita nel territorio del comune di Fornovo Taro (Parma) e contestualmente la revoca del riconoscimento come acqua minerale naturale;

Esaminata la documentazione prodotta;

Preso atto che il servizio ambiente, difesa del suolo e forestazione della provincia di Parma con nota n. 72263 del 24 agosto 2006 ha concesso il proprio nulla osta alla richiesta della società titolare di trasformare la concessione mineraria «Citerna» per lo sfruttamento di acque minerali naturali in concessione mineraria per lo sfruttamento di acque di sorgente;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono revocati il decreto ministeriale 8 gennaio 1962, n. 764 di autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale «Fontenova» in comune di Fornovo Taro (Parma) ed il decreto dirigenziale 11 marzo 1998, n. 3017-021 di conferma del riconoscimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali.

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A05712

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Family Club Soc. coop. sociale a r.l.», in sigla «Family Club S.c.s.r.l. - Soc. coop. a r.l.», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza del Tribunale di Lecce in data 12 dicembre 2006 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. Family Club Soc. coop. sociale a r.l.», in sigla «Family Club S.c.s.r.l. - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Lecce (codice fiscale 02697080758) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e la dott.ssa Lucia Paglione, nata a Capracotta (Isernia) il 18 settembre 1963, residente in Lecce, P.tta Arco di Prato, n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05703

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Kappa Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Atri, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'accertamento ministeriale in data 25 ottobre 2005 dal quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La coop. «Kappa Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Atri (Teramo) (codice fiscale 00676690670) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Maria Laura Di Pierri, nata a Pescara 23 settembre 1972, ivi domiciliata, in via G. Bovio n. 261, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05704

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cos.Mo Piccola società cooperativa a r.l.», in Carrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione e del successivo accertamento ispettivo dell'associazione di rappresentanza rispettivamente in data 18 ottobre 2006 e 15 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cos.Mo Piccola società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Carrara (Massa) (codice fiscale 01018250454) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Giuseppe Piccioli, nato a Carrara (Massa) il 16 maggio 1960 con studio in Marina di Carrara, piazza Gino Menconi n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05705

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 giugno 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Neotron Spa», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 10 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 146 del 24 giugno 2004 con il quale al laboratorio Neotron Spa, ubicato in Modena, Stradello Aggazzotti n. 104 - Località Santa Maria di Mugnano, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 maggio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 dicembre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Neotron Spa, ubicato in Modena, Stradello Aggazzotti n. 104 - Località Santa Maria di Mugnano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2007, data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Met. III pag. 94
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Met II pag. 93
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Met. IV pag. 94
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 pag. 151-155
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	D.M. 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Met. XVII pag. 34
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Densità/massa volumica a 20° C e densità relativa a 20° C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto secco totale e netto	NEOT-DIR/002/07(S111) rev 0 2003
Estratto secco totale e netto	NEOT-DIR/002/07(S110) rev 0 2003
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato unico, paragrafo 3
Titolo alcolometrico/titolo alcolometrico volumico	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Met V pag. 95
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato unico, paragrafo 5

07A05663

DECRETO 12 giugno 2007.

Autorizzazione, all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Etna», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1491/03 del 25 agosto 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Monte Etna»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, con il quale l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Etna»;

Visto il decreto 29 settembre 2006 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo all'organismo stesso;

Vista la comunicazione della Società Cooperativa Agricola Produttori Olivicoli che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Monte Etna» l'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, Piazza Marconi n. 25;

Visto il decreto 19 maggio 2005 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Etna»;

Considerato che l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Monte Etna» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello nazionale con il decreto 19 maggio 2005;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Monte Etna»;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli art. 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 maggio 2007;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, Piazza Marconi n. 25 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per

la denominazione di origine protetta «Monte Etna», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1491/03 del 25 agosto 2003.

Art. 2.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto 19 maggio 2005, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo di «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.».

Art. 3.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Monte Etna», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Monte Etna», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Monte Etna», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali

opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Monte Etna» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Siciliana.

Art. 9.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A05664

DECRETO 12 giugno 2007.

Variazione delle denominazioni di due varietà di specie di piante ortive, iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45, del 23 febbraio 2006, con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/71, la varietà di pomodoro denominata «BonBon»;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83, del 10 aprile 2007, con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, la varietà di lattuga denominata «Morena»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto l'art. 17/*bis,* terzo comma, del regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che disciplina l'uso delle denominazioni di varietà già iscritte al registro nazionale;

Vista la richiesta della ditta Zeta Seeds Italia S.r.l., rappresentante del costitutore della citata varietà di pomodoro denominata «BonBon», volta ad ottenere la modifica della denominazione stessa in «Sakalleo»;

Vista la richiesta della ditta Isi Sementi S.p.A., costitutore della citata varietà di lattuga denominata «Morena», volta ad ottenere la modifica denominazione stessa in «Drakma»;

Considerato che il controllo delle nuove denominazioni proposte ha dato esito positivo;

Decreta:

Art. 1.

Le denominazioni delle varietà sotto elencate, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive con i corrispondenti decreti ministeriali, sono sostituite con le nuove denominazioni a fianco di ciascuna indicate:

Specie —	Codice Sian —	Decreto ministeriale di iscrizione —	Denominazione della varietà —	Nuova denominazione della varietà —
pomodoro	2738	9/2/2006	BonBon	Sakalleo
lattuga	2767	22/3/2007	Morena	Drakma

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2007

Il direttore generale: La Torre

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A05698

DECRETO 15 giugno 2007.

Iscrizione di una varietà di mais nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2006 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di mais indicata nel dispositivo;

Vista la richiesta con la quale è stata proposta la nuova denominazione;

Considerato concluso l'esame della denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
10284	Rixana	300	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH - Austria

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2007

Il direttore generale: La Torre

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A05699

DECRETO 18 giugno 2007.

Modifica dell'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, degli allegati II e V del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698: recepimento direttiva 2006/124/CE della Commissione del 5 dicembre 2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207, del 6 agosto 1976, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà delle specie di piante orticole di cui all'allegato 3 della citata legge n. 195/1976, al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1997 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi»;

Visto il decreto 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126, del 2 giugno 1997, recante «recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad accezione delle sementi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la direttiva 2006/124/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, che modifica la direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;

Considerata la necessità di recepire la direttiva 2006/124/CE;

Decreta:

Art. 1.

I generi e le specie riportate all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195 e all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698 sono sostituite dalle seguenti:

Allium cepa L.

- var. *cepa*	cipolla, anche di tipo lungo (echalion)
- var. *aggregatum*	scalogno
Allium fistulosum L.	cipolletta
Allium porrum L.	porro
Allium sativum L.	aglio
Allium schoenoprasum L.	erba cipollina
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm...	cerfoglio
Apium graveolens L.	sedano sedano rapa
Asparagus officinalis L.	asparago
Beta vulgaris L.	barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet) bietola da coste
Brassica oleracea L.	cavolo laciniato cavolfiore broccoli asparagi o a getto cavolo di Bruxelles cavolo verza cavolo cappuccio bianco cavolo cappuccio rosso cavolo rapa
Brassica rapa L.	cavolo cinese rapa
Capsicum annuum L.	peperoncino rosso o peperone
Cichorium endivia L.	indivia riccia indivia scarola
Cichorium intybus L.	cicoria tipo Witloof cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga cicoria industriale

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. e Nakai	cocomero
Cucumis melo L.	melone
Cucumis sativus L.	cetriolo cetriolino
Cucurbita maxima Duchesne	zucca
Cucurbita pepo L.	zucchino
Cynara cardunculus L.	carciofo cardo
Daucus carota L.	carota carota da foraggio
Foeniculum vulgare Mill.	finocchio
Lactuca sativa L.	lattuga
Lycopersicon esculentum Mill.	pomodoro
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill	prezzemolo
Phaseolus coccineus L.	fagiolo di Spagna
Phaseolus vulgaris L.	fagiolo nano fagiolo rampicante
Pisum sativum L. (partim)	pisello a grano rugoso pisello rotondo pisello dolce
Raphanus sativus L.	ravanello
Rheum rhabarbarum L.	rabarbaro
Scorzonera hispanica L.	scorzonera
Solanum melongena L.	melanzana
Spinacia oleracea L.	spinaci
Valerianella locusta (L.) Laterr.	valerianella o lattughella
Vicia faba L. (partim)	fava
Zea mays L. (partim)	mais dolce popcorn

Art. 2.

Il punto 2 della lettera F dell'allegato II del decreto del presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

2. Peso minimo di un campione (grammi).

Allium cepa L.	25
Allium fistulosum L.	15
Allium porrum L.	20
Allium sativum L.	20
Allium schoenoprasum L.	15
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	20
Apium graveolens L.	5
Asparagus officinalis L.	100
Beta vulgaris L.	100
Brassica oleracea L.	25
Brassica rapa L.	20
Capsicum annuum L.	40
Cichorium endivia L.	15
Cichorium intybus L. (partim) (cicoria tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga)	15
Cichorium intybus L. (partim) (cicoria industriale)	50
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. e Nakai	250
Cucumis melo L.	100
Cucumis sativus L.	25
Cucurbita maxima Duchesne	250
Cucurbita pepo L.	150
Cynara cardunculus L.	50
Daucus carota L.	10
Foeniculum vulgare Mill.	25
Lactuca sativa L.	10
Lycopersicon esculentum Mill.	20
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill	10
Phaseolus coccineus L.	1.000
Phaseolus vulgaris L.	700
Pisum sativum L. (partim)	500
Raphanus sativus L.	50
Rheum rhabarbarum L.	135
Scorzonera hispanica L.	30
Solanum melongena L.	20
Spinacia oleracea L.	75
Valerianella locusta (L.) Laterr.	20
Vicia faba L. (partim)	1.000
Zea mays L. (partim)	1.000

Art. 3.

Nell'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, alla sezione II Colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore, Lettera A) Ortive, punto 1 la tavola è sostituita dalla seguente:

Specie	Purezza minima specifica (% in peso)	Tenore massimo di semi di altre specie di piante (%in peso	Facoltà germinativa minima (% dei glomeruli o semi puri)
Allium cepa L.	97	0,5	70
Allium fistulosum L.	97	0,5	65
Allium porrum L.	97	0,5	65
Allium sativum L.	97	0,5	65
Allium schoenoprasum L.	97	0,5	65
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	96	1	70
Apium graveolens L.	97	1	70
Asparagus officinalis L.	96	0,5	70
Beta vulgaris L. (Cheltenham beet)	97	0,5	50 (glomeruli)
Beta vulgaris L. (diversa dalla Cheltenham beet)	97	0,5	70 (glomeruli)
Brassica oleracea L. (cavolfiore)	97	1	70
Brassica oleracea L. (diversa dal cavolfiore)	97	1	75
Brassica rapa L. (cavolo cinese)	97	1	75
Brassica rapa L. (rapa)	97	1	80
Capsicum annuum L.	97	0,5	65
Cichorium endivia L.	95	1	65
Cichorium intybus L. (partim) (cicoria tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga)	95	0,5	65
Cichorium intybus L. (partim) (cicoria industriale)	97	1	80
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. e Nakai	98	0,1	75
Cucumis melo L.	98	0,1	75
Cucumis sativus L.	98	0,1	80
Cucurbita maxima Duchesne	98	0,1	80
Cucurbita pepo L.	98	0,1	75
Cynara cardunculus L.	96	0,5	65
Daucus carota L.	95	1	65
Foeniculum vulgare Mill.	96	1	70
Lactuca sativa L.	95	0,5	75
Lycopersicon esculentum Mill.	97	0,5	75
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill	97	1	65
Phaseolus coccineus L.	98	0,1	80
Phaseolus vulgaris L.	98	0,1	75
Pisum sativum L. (partim)	98	0,1	80
Raphanus sativus L.	97	1	70
Rheum rhabarbarum L.	97	0,5	70
Scorzonera hispanica L.	95	1	70
Solanum melongena L.	96	0,5	65
Spinacia oleracea L.	97	1	75
Valerianella locusta (L.) Laterr.	95	1	65
Vicia faba L. (partim)	98	0,1	80
Zea mays L. (partim)	98	0,1	85

Art. 4.

Il presente decreto si applica alle specie scalogno, cipolletta, aglio, erba cipollina, carciofo, rabarbaro, mais dolce e popcorn a decorrere da 1º gennaio 2008.

Art. 5.

I materiali di propagazione sia prodotti che confezionati prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzati con le indicazioni previste prima dell'emanazione del presente decreto fino al 31 dicembre 2009.

Art. 6.

L'art. 7, comma 1 del decreto 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2007

Il Ministro: De Castro

07A05667

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 maggio 2007.

Risorse aggiuntive per le attività in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a favore delle regioni Campania, Puglia e Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE POLITICHE, PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013;

Visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato dal CIPE il 22 dicembre 2006, sentita la Conferenza unificata;

Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, recante «Legge quadro in materia di formazione professionale»;

Visto l'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993;

Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000, art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Vista la nota n. 348 del 17 gennaio 2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la quale il Sottosegretario di Stato assumeva la decisione di integrare le risorse statali destinate al finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto dovere all'istruzione e alla formazione con ulteriori 10 milioni di euro a valere sulla programmazione comunitaria 2007-2013, al fine di contrastare il problema della dispersione scolastica;

Tenuto conto della proposta concordata nella seduta del 18 gennaio 2007 della IX commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca comunicata con nota n. 1055/07/coord. del 28 marzo 2007, nella quale si stabiliva la ripartizione di 10 milioni di euro in pari quote tra le regioni Campania, Puglia e Sicilia, in quanto risultate maggiormente penalizzate dal riparto delle risorse per l'annualità 2006;

Premesso tutto quanto sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. È concesso per il finanziamento delle iniziative relative all'esercizio del diritto dovere all'istruzione e alla formazione un contributo aggiuntivo pari a 10 milioni di euro a favore delle regioni Campania, Puglia e Sicilia, suddivisi secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Regioni	Ripartizione delle risorse in euro
Campania	3.333.333,34
Puglia	3.333.333,33
Sicilia	3.333.333,33

2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7001 «Contributi da erogare per il cofinanziamento di programmi o progetti formativi cofinanziati dal FSE (art. 9, comma 7, legge n. 236/1993)» e sarà garantita, nelle percentuali previste dal QSN, dalle risorse di FSE e FR rese disponibili a valere sulla programmazione FSE 2007-2013 a seguito dell'approvazione dei suddetti programmi operativi a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle regioni citate e di comunicazione di avvenuto impegno delle predette risorse con atti giuridicamente vincolanti.

2. Le suddette regioni sono tenute ad includere i dati finanziari (impegni - pagamenti) relativi alle risorse aggiuntive riportate dal comma 1 dell'art. 1 del presente decreto nel rapporto di monitoraggio annuale da predisporre come previsto dall'art. 2, comma 2 del D.D. n. 15/CONT/II/07 del 2 marzo 2007.

3. Qualora entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* non venga dichiarato impegnato dagli assessorati competenti l'intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede alla revoca delle risorse non impegnate.

Roma, 30 maggio 2007

Il direttore generale: MARINCIONI

07A05715

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 maggio 2007.

Modifica del decreto 21 giugno 2004, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 15 luglio 2003, ed in particolare il progetto n. 9844 presentato dalla «Wyeth Lederle S.p.a.», per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, con il quale il progetto n. 9844 presentato dalla «Wyeth Lederle S.p.a.», è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota del 10 settembre 2005, con la quale la «Wyeth Lederle S.p.a.» ha chiesto la revisione del capitolato tecnico per esigenze di mercato;

Acquisito il nuovo capitolato tecnico riformulato ed approvato dall'esperto scientifico in data 2 marzo 2007 in merito alla predetta revisione;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 21 marzo 2007, ed in particolare per il progetto n. 9844 presentato dalla «Wyeth Lederle S.p.a.», per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole alla proposta di rimodulazione dei contenuti del progetto prendendo atto della nuova versione del capitolato tecnico;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 9844 presentato dalla «Wyeth Lederle S.p.a.» contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004, per il progetto n. 10248 presentato dalla «Wyeth Lederle S.p.a.», per effetto del presente decreto è ridotto di euro 63.000,00 e il credito agevolato è ridotto di euro 77.000,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 9844

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 9844 del 01/10/2002 Comitato del 21/03/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Studi innovativi di bioconiugazione di molecole ad interesse farmaceutico per la salute degli animali.

Inizio: 01/09/2006

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Wyeth Lederle S.p.A.
APRILIA (LT)

- Costo Totale ammesso Euro 2.014.400,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.014.400,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.014.400,00	€ 0,00	€ 2.014.400,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.014.400,00	€ 0,00	€ 2.014.400,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	906.480,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.107.920,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

07A05713

DECRETO 30 maggio 2007.

Modifica del decreto 30 dicembre 2005, relativo ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione dei Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 3334 del 30 dicembre 2005 con il quale, il progetto n. 9881 presentato dalla «Mondial Elite S.r.l.», è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 21 marzo 2007, ed in particolare per il progetto n. 9881 presentato dalla «Mondial Elite S.r.l.»;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del decreto dirigenziale n. 3334 del 30 dicembre 2005, relativamente al suddetto progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

9881 «Mondial Elite S.r.l.» Casale Monferrato (Alessandria) - «Studio e sviluppo di innovativi sistemi di refrigerazione commerciale con anidride carbonica».

Rispetto a quanto decretato in data: 30 dicembre 2005; variazione della titolarità: da «Mondial Elite S.r.l.» a «Mondial Group S.r.l.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A05711

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 giugno 2007.

Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso. (Deliberazione n. 274/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 6 giugno 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

Vista la delibera n. 4/06/CONS, recante «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 34/06/CONS, recante «Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 33/06/CONS, recante «Mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e n. 2 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 del 10 febbraio 2006;

Vista la determinazione n. 11/06/SG, recante «Costituzione dei tavoli tecnici previsti dalle delibere numeri 4/06/CONS, 33/06/CONS e 34/06/CONS», pubblicata sul sito dell'Autorità il 15 marzo 2006;

Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 27 giugno 2002;

Vista la delibera n. 664/06/CONS, recante «Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2006;

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40/2007 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese» ed in particolare quanto previsto dall'art. 1, comma 3, ove si prevede che «I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni»;

Vista la lettera del 20 aprile 2007, con cui la Commissione europea ha espresso i propri commenti ai sensi di quanto previsto all'art. 7, comma 3 della direttiva 2002/21/EC relativamente allo schema di provvedimento inviato dall'Autorità in data 21 marzo 2007;

Considerato che, con la lettera summenzionata, la Commissione europea ha invitato l'Autorità a «specificare nel suo provvedimento finale le basi giuridiche per l'imposizione di tali obblighi ad operatori non SPM, posto che gli obblighi regolamentari imposti a seguito di un'analisi di mercato ai sensi dell'art. 16 della direttiva quadro possono essere imposti solo ad imprese aventi SPM»;

Considerato che la Commissione europea, nel rilevare che l'obbligo di trasmettere i dettagli del contratto alla divisione retail di TI potrebbe comportare il rischio di comportamenti anticompetitivi, ad esempio pratiche di retention da parte di TI attraverso l'uso di informazioni della sua divisione retail, invita l'AGCOM a «considerare qualora, al fine di limitare il rischio di comportamenti di retention anticompetitivi, sia sufficiente trasmettere le informazioni solo alle divisioni wholesale del donating prima dell'avvenuta migrazione. Queste ultime dovrebbero poi passare alla divisione retail solo le informazioni strettamente necessarie alla migrazione del cliente»;

Considerato che la base giuridica degli obblighi imposti agli operatori non SPM è rappresentata:

dall'art. 28, comma 1 del codice delle comunicazioni, che impone agli operatori autorizzati di rispettare le condizioni imposte per l'autorizzazione generale tra cui quelle indicate al comma 8 della parte A dell'allegato 1 al predetto codice delle comunicazioni ovvero «a rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, come indicato ...»;

dall'art. 70 del codice delle comunicazioni, in base al quale i tempi di attivazione, e correlativamente di disattivazione, del servizio, costituiscono elementi che devono necessariamente far parte del contenuto minimo della disciplina contrattuale;

dai principi di cui all'art. 13 del codice delle comunicazioni, poiché i tempi di migrazione rappresentano un elemento rilevante ai fini della scelta da parte dei consumatori e, di conseguenza, la certezza, la trasparenza e l'adeguata pubblicità delle informazioni relative a tale elemento consentono ai consumatori stessi di trarre il massimo beneficio dalla concorrenza nello specifico mercato;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire con una regolamentazione bilaterale, fonte di obblighi anche per gli operatori che non abbiano significativo potere di mercato, poiché altrimenti la previsione di una tempistica di attivazione sarebbe priva di rilevanza sostanziale e si risolverebbe in una mera clausola di stile, dal momento che uno degli operatori sarebbe immune da obblighi e, quindi, giuridicamente libero di frustrare qualsiasi esigenza di tempestività, mentre il consumatore, d'altro canto, nell'ipotesi di un eventuale ritardo, ben difficilmente potrebbe verificare a chi debba essere imputato questo disservizio, con il risultato, anche per questo, di un'assoluta incertezza sui tempi dell'attivazione del servizio;

Considerato, peraltro, che le norme di cui al presente provvedimento costituiscono coerente applicazione di quanto previsto all'art. 41, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS, provvedimento che è stato adottato a seguito della procedura di consultazione con la Commissione europea e con gli Stati membri ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 della direttiva quadro;

Considerato altresì che le misure di cui al presente provvedimento rientrano tra le misure a tutela dei consumatori, in quanto garantiscono la migrazione degli utenti con minimo disservizio e la libertà di scelta degli stessi nel cambiare fornitore di servizi di accesso, in coerenza con quanto previsto all'art. 1, comma 3 della legge 2 aprile 2007, n. 40;

Ritenuto necessario prevedere, al fine di limitare il rischio di comportamenti di retention anticompetitivi da parte dell'operatore incumbent, che in fase di attivazione dei servizi intermedi, l'operatore recipient comunichi unicamente alla divisione wholesale di Telecom Italia la richiesta di attivazione ed altresì che la divisione wholesale di Telecom Italia potrà successivamente trasmettere alla divisione retail dello stesso operatore le sole informazioni strettamente necessarie alla migrazione del cliente e che in nessun caso la divisione wholesale potrà trasmettere il nominativo dell'operatore recipient o altre informazioni relative al nuovo servizio di cui è stata richiesta l'attivazione da parte di quest'ultimo operatore;

Considerato inoltre opportuno prevedere che, in fase di applicazione di quanto indicato al punto precedente, Telecom Italia dovrà fornire all'Autorità le specifiche delle comunicazioni trasmesse, a tal fine, dalla divisione wholesale alla divisione retail e che altresì tale procedura di trasmissione dovrà essere inserita tra quelle incluse nella relazione annuale sulla separazione amministrativa di cui all'art. 2, comma 7, della delibera n. 152/02/CONS;

Considerato quanto segue:

1. Il *procedimento istruttorio.*

1. In data 18 agosto 2006, con la delibera 483/06/CONS, l'Autorità ha posto a consultazione pubblica una proposta per la modifica delle modalità di attivazione, passaggio e cessazione nei servizi di accesso intermedi offerti da Telecom Italia e regolati dalle delibere 4/06/CONS, 33/06/CONS e 34/06/CONS.

2. Tale proposta è espressa in forma di modifica degli articoli 17, 18 e 20 della delibera 4/06/CONS, le cui procedure, inizialmente volte a regolare i soli servizi di accesso disaggregato, si proponeva fossero adottate anche dai servizi bitstream (anche naked) e wholesale line rental.

3. Hanno partecipato alla consultazione pubblica gli operatori Fastweb, Welcome Italia, Wind, Tele2, BT Italia, Telecom Italia, Eutelia, Vodafone e Tiscali. Hanno altresì partecipato alla consultazione pubblica

le associazioni dei consumatori Movimento difesa del cittadino, Federconsumatori, Altroconsumo, Adiconsum e Lega consumatori.

2. *Modalità di gestione a data certa per i servizi WLR.*

4. La modifica dei commi 1 e 2 dell'art. 17 della delibera 4/06/CONS posta a consultazione prevede che la fornitura dei servizi di accesso disaggregato, bitstream naked e WLR avvenga in condizioni di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento interno esterno e che le attivazioni e cessazioni dei servizi di accesso disaggregato, bitstream naked e WLR siano gestite con modalità di consegna a data certa, ovvero prevedendo che il passaggio avvenga alla data fissata dall'operatore recipient sulla base delle indicazioni del cliente.

5. Wind evidenzia che l'aver escluso dalle previsioni citate il servizio bitstream ordinario non può che generare confusione nella definizione delle modalità gestionali di tale servizio e comportare per utenza OLO tempi di attivazione e qualità di servizio peggiori rispetto a quelli previsti da Telecom per i suoi utenti finali.

6. Welcome Italia, con riferimento al WLR, ha sottolineato che il processo gestionale previsto nel tavolo tecnico del wholesale line rental è ispirato a quello della CPS, ove le procedure di attivazione avvengono con tempi massimi garantiti e non a data certa. La gestione di tutti i passaggi ed attivazioni WLR a data certa comporterebbe una sostanziale revisione delle metodologie già consolidate per la CPS e in corso di adozione per il WLR, creando gravi incertezze su procedure, SLA, entità e metodi di calcolo delle penali. Tale operatore rileva che, poiché con il WLR è Telecom Italia a gestire la configurazione degli instradamenti di rete e la portabilità del numero, mantenere l'attuale modalità con tempi massimi in caso di passaggio da e verso altri servizi gestiti con procedure a data certa non comporterebbe problemi tecnici nell'integrazione delle diverse procedure di migrazione.

7. Le associazioni di consumatori richiedono che procedure siano univoche, semplici e valide per tutti i casi di migrazione e per tutte le tipologie di operatori coinvolti.

8. Alla luce delle posizioni esposte l'Autorità ritiene che le disposizioni dei commi 1 e 2 debbano essere estese a tutti i servizi bitstream (anche non naked), garantendo la piena replicabilità delle prestazioni offerte da Telecom Italia ai propri clienti.

9. L'Autorità rileva che l'adozione per i servizi WLR di procedure di attivazione a data certa potrebbe non essere richiesta al fine di garantire migrazioni con minimo disservizio tra i diversi servizi di accesso. Tuttavia, in considerazione dei tempi di implementazione previsti per il WLR, anche al fine di garantire unitarietà gestionale di tutti i processi, l'Autorità ritiene che anche il WLR debba essere gestito con meccanismi gestionali a data certa, al fine semplificare per clienti ed operatori la gestione degli ordini di attivazioni e migrazione.

3. *Obbligo di comunicazione tra recipient e donating della cessazione del contratto precedente e causali di interruzione della migrazione per servizi non richiesti.*

10. Con il comma 2-*bis* all'art. 17 della delibera 4/06/CONS, la proposta di consultazione prevede l'obbligo da parte del recipient di inviare al donating, contestualmente alla richiesta di attivazione del servizio intermedio, copia della comunicazione del cliente attestante la volontà di cessare il contratto in essere. Tale comunicazione è dovuta anche quando il donating è la divisione commerciale di Telecom Italia, con la differenza che in tale caso l'inoltro deve avvenire entro tre giorni dalla Data di attesa consegna (DAC).

11. La proposta, inoltre, prevede, con l'introduzione del comma 2-*ter* all'art. 17 della delibera 4/06/CONS, che il donating abbia facoltà di interrompere l'attivazione in corso unicamente in caso di prestazione non richiesta attestata con dichiarazione scritta dell'utente finale. Tale previsione è ripresa all'art. 18, comma 1, lettera *f)* nel caso di migrazioni e rientri in Telecom Italia.

12. La proposta prevede infine, con l'introduzione del comma 2, all'art. 18, che, in caso di contratti a distanza, qualora il cliente receda dal contratto, il recipient debba darne comunicazione senza indugio a Telecom Italia.

a) La posizione degli operatori.

13. La quasi totalità degli operatori alternativi non condivide l'obbligo di comunicazione di cui al comma 2-*bis*, in quanto contrasterebbe con le disposizioni relative alla separazione amministrativa di cui all'art. 8 della delibera 4/06/CONS e costituirebbe un vantaggio competitivo a favore di Telecom Italia. La previsione per cui la comunicazione della cessazione sia fatta dal recipient al donating prima dell'effettiva attivazione, anche quando il donating è Telecom Italia, costituirebbe infatti ad avviso di numerosi operatori un elemento di notevole criticità per lo sviluppo del mercato in quanto consentirebbe alla divisione retail di Telecom Italia di intervenire contattando i clienti al momento in cui questi decidono di passare ad un operatore alternativo per svolgere attività di retention.

14. Secondo alcuni operatori, la verifica di eventuali pendenze del cliente e la chiusura dell'attività di fatturazione da parte dell'operatore donating, attività che

sono alla base dell'introduzione dell'obbligo di comunicazione, nel caso di Telecom Italia, potrebbero avvenire a valle della notifica della cessazione del servizio da parte della divisione rete alla divisione commerciale. In tal caso la documentazione attestante la volontà del cliente di cessare il contratto in essere potrebbe essere custodita dal recipient ed esibita solo in caso di contenzioso.

15. Diversi operatori evidenziano, inoltre, come, dal punto di vista applicativo, si avrebbero seri problemi a gestire le comunicazioni di tipo cartaceo a fronte di un improbabile vantaggio per l'attività di contrasto alle migrazioni non richieste che risultano essere comunque inferiori al cinque per mille del totale delle richieste e che dovrebbero essere affrontate attraverso un adeguato sistema di sanzioni. Gli stessi operatori ritengono più opportuno che il processo di migrazione venga gestito attraverso comunicazioni tra sistemi informatici, fermo restando per il recipient l'obbligo di custodire una copia cartacea della richiesta del cliente.

16. Relativamente alle misure per contrastare la fornitura di servizi non richiesti, un operatore, pur condividendo l'integrazione dell'art. 17 della delibera n. 4/06/CONS realizzata per mezzo del comma 2-*ter*, rileva che essa non tutela chi pur avendo richiesto la prestazione sarebbe stato oggetto di un'informativa inadeguata e poco trasparente.

17. Altri fanno presente, inoltre, che con la delibera n. 418/06/CONS è stata avviata una consultazione avente ad oggetto uno schema di provvedimento per l'introduzione di misure a tutela dell'utenza, proprio al fine di combattere il fenomeno dei servizi non richiesti. Essi osservano che, riconoscendo la possibilità per l'operatore donating di interrompere la migrazione solo in caso di prestazione non richiesta, si andrebbe contro la necessità di assicurare una regolamentazione differenziata dell'attività di retention in relazione al soggetto che figura come donating. In pratica anche agli operatori alternativi non sarebbe consentito di interrompere il processo di migrazione in caso di ripensamento del cliente, diversamente da quanto inizialmente previsto dalla delibera n. 4/06/CONS. Tali operatori richiedono, pertanto, di lasciare immutata l'originaria formulazione dell'art. 18, comma 1, lettera *f)* della delibera n. 4/06/CONS anche perché la modifica proposta è suscettibile di aggiungere al processo di migrazione un'impropria causale di rifiuto di ordinativi e quindi determinare ritardi o indebiti rifiuti del processo di attivazione.

18. Ad avviso di un operatore, infine, la comunicazione verso la divisione commerciale di Telecom Italia è superflua in quanto questa riceve già dalla divisione rete la comunicazione di recesso del cliente senza indicazioni sull'identità del recipient mentre un altro operatore ritiene che la limitazione dell'interruzione della procedura di attivazione/disattivazione per i soli casi di prestazione non richiesta non è sufficiente ad evitare azioni di retention da parte di Telecom Italia che potrebbero essere realizzate attraverso la firma di dichiarazioni attestanti la mancata richiesta della prestazione.

19. Telecom Italia condivide l'integrazione dell'art. 17 con il comma 2-*bis* in virtù del quale sarebbe garantita ai clienti una migliore tutela rispetto al fenomeno dei servizi non richiesti. Telecom Italia non condivide tuttavia le tempistiche previste nel caso di comunicazione verso Telecom Italia commerciale (soltanto tre giorni prima della data di attesa consegna). Il preavviso di tre giorni, unito al fatto che il donating non può interrompere direttamente la procedura, se non in caso di attivazione non richiesta, non sarebbe, infatti, congruo con la tempistica dell'eventuale ripensamento del cliente, per cui tutte le richieste di interruzione perverrebbero alla divisione wholesale ad attivazione avvenuta. Al pari degli OLO, la predetta comunicazione dovrebbe essere inviata alla divisione commerciale contestualmente alla richiesta di migrazione inviata alla divisione wholesale. A tal fine Telecom Italia richiede che la trasmissione delle informazioni relative alla cessazione sia anticipata e fatta contestualmente alla richiesta di attivazione del servizio inviata a Telecom Italia rete. Telecom Italia propone inoltre che Telecom Italia rete sospenda gli ordini di attivazione ricevuti fino alla ricezione di un acknowledgment da parte della divisione commerciale. Tale acknowledgment segnalerebbe l'avvenuta ricezione da parte della divisione commerciale della copia della cessazione del contratto del cliente. Inoltre, in caso di ripensamento del cliente, Telecom Italia richiede che il recipient, ricevuta la comunicazione del cliente debba trasmettere alla divisione rete l'ordine di ripristino entro 12 ore.

b) La posizione delle associazioni dei consumatori.

20. L'argomento in questione è stato analizzato da tutte le associazioni dei consumatori, le quali, fatta eccezione per una, hanno espresso forti critiche e perplessità sulla necessità della comunicazione preventiva tra recipient e donating.

21. Un'associazione ha sottolineato che solo il consumatore è titolato ad intrattenere rapporti con gli operatori con lo scopo di manifestare la propria volontà. Non vi sarebbe motivo, pertanto, che la trasmissione della cessazione del contratto al donating sia fatta dal recipient affinché il primo possa sincerarsi della legittimità dell'attivazione con il secondo. Nel caso in cui la volontà dell'utente sia millantata o falsificata da un operatore questi se ne assumerà tutte le responsabilità del caso penali e civili ai sensi delle norme vigenti. La medesima associazione propone di modificare la norma

nel senso di prevedere un intervallo di dieci giorni durante i quali il consumatore riceverebbe una comunicazione da parte degli operatori donating e recipient completa di punti di contatto onde poter gestire l'attività di migrazione in completa trasparenza e correttamente informato. In subordine la norma dovrebbe essere modificata in maniera da garantire la simmetria tra OLO e incumbent.

22. Un'altra associazione ha evidenziato non solo che la comunicazione non è necessaria né di utilità per l'utente finale, ma anzi costituirebbe un notevole vantaggio competitivo per l'operatore dominante che attraverso la propria struttura commerciale potrebbe tentare di recuperarlo. Tale condotta, a causa del significativo potere di mercato di Telecom Italia, costituirebbe una turbativa di mercato e della concorrenza. Tale associazione, qualora la previsione fosse mantenuta, richiede che sia espressamente previsto il divieto per Telecom Italia commerciale di ricontattare il cliente in procinto di migrare ad altro operatore. La migrazione realizzata in assenza di volontà espressa del consumatore configura il reato di truffa nei cui confronti occorre agire penalmente oltre che per il risarcimento dei danni eventualmente patiti dal cliente. L'operatore responsabile della migrazione non richiesta deve garantire anche attraverso una connessione provvisoria la continuità del servizio.

23. Tre associazioni di consumatori hanno evidenziato che l'unica finalità della comunicazione deve essere quella di garantire che il donating effettui le operazioni amministrativo-contabili conseguenti alla cessazione dei servizi migrati. Pertanto, qualora ritenuta necessaria, la comunicazione di cessazione può essere trasmessa dal recipient anche nella data della migrazione stessa e non con preavviso. Tale modifica è indispensabile per evitare che eventuali controversie tra operatori possano ripercuotersi negativamente sui tempi di attivazione. Inoltre, viene fatto presente che i casi di attivazione non richiesta non possono essere lasciati al giudizio del donating, è opportuno invece che l'Autorità stabilisca una precisa regolamentazione richiedendo la segnalazione della prestazione non richiesta all'Autorità, il riconoscimento al cliente del diritto ad ottenere gratuitamente la configurazione originaria ed indennizzi automatici al cliente a carico degli operatori dolosi. La predetta regolamentazione dovrebbe, altresì, prevedere la pubblicazione mensile sul sito web dell'Autorità dei consuntivi delle segnalazioni di prestazione non richiesta. In particolare, secondo tali associazioni, ad attivazione già avvenuta, il cliente che ha subito l'attivazione non richiesta deve poter comunicare al donating di aver subito tale abuso, quest'ultimo, inoltrata la segnalazione all'Autorità, (la quale la impiega, oltre che per le eventuali azioni sanzionatorie, per redigere le statistiche sulle prestazioni non richieste), deve poter accedere ad una procedura specifica di ripristino volta a ristabilire la configurazione previgente con costi a carico del recipient. In tali casi al cliente sarebbe dovuto un indennizzo da parte del recipient proporzionale al numero di giorni di disconnessione dal servizio. Tali associazioni precisano anche che, prima che l'attivazione sia avvenuta, debba essere il cliente che si è accorto che sta per avvenire a suo danno una attivazione abusiva a richiedere all'operatore che sta per compiere l'abuso di interrompere la procedura. Qualora l'operatore recipient ignori tale segnalazione, si rende colpevole di «fornitura non richiesta», aggravata dal fatto di aver ignorato la segnalazione e quindi soggetta ad una maggiore penalizzazione.

c) Le conclusioni dell'Autorità.

24. L'Autorità evidenzia che la comunicazione tra recipient e donating della volontà del cliente di recedere dal contratto in essere è unicamente finalizzata a garantire al donating la possibilità di effettuare le necessarie operazioni amministrativo-contabili conseguenti alla cessazione dei servizi migrati (interruzione della fatturazione, verifica delle condizioni contrattuali di cessazione, ecc.).

25. Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del Codice delle comunicazioni, le informazioni ottenute nell'ambito di accordi in materia di accesso o di interconnessione devono essere utilizzate esclusivamente per i fini per cui sono state fornite e sono soggette in qualsiasi circostanza a stringenti obblighi di riservatezza. Specificamente, «le informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad altre unità organizzative, ad altre società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale».

26. Anche nel caso di Telecom Italia tale comunicazione alla divisione commerciale è necessaria affinché quest'ultima possa interrompere la fatturazione dei canoni all'utente finale, prima dell'emissione della fattura successiva. In considerazione dei rilievi mossi dalla Commissione europea, al fine di limitare il rischio che la divisione commerciale di Telecom Italia utilizzi le informazioni contenute in una eventuale comunicazione preventiva a fini anticompetitivi, l'Autorità ritiene necessario prevedere che, nel corso dell'attivazione dei servizi intermedi, gli operatori alternativi debbano inviare le proprie comunicazioni unicamente alla divisione wholesale di Telecom Italia. L'Autorità ritiene altresì necessario che la divisione wholesale medesima possa successivamente comunicare la cessazione del servizio di accesso alla divisione retail fornendo unicamente le informazioni necessarie alla chiusura del precedente rapporto commerciale, quali ad esempio l'identificativo della linea cessata e la data esatta di cessa-

zione. Al fine di consentire alla divisione retail di svolgere le attività di propria pertinenza relativamente alla cessazione del contratto con il cliente, appare adeguato che tale comunicazione venga inviata dalla divisione wholesale non prima di cinque giorni dalla data di attesa consegna ovvero di cessazione del cliente.

27. L'Autorità rileva che, per garantire il pieno rispetto del Codice, tale comunicazione non può essere utilizzata per fini diversi da quelli per cui è stata fornita (ossia per la chiusura del precedente rapporto commerciale). Appare inoltre opportuno prevedere che, in fase di applicazione di quanto indicato al punto precedente, Telecom Italia fornisca all'Autorità le specifiche della comunicazione trasmessa dalla divisione wholesale alla divisione retail a tal fine e che inoltre tale procedura di trasmissione venga inserita tra quelle incluse nella relazione annuale sulla separazione amministrativa di cui all'art. 2, comma 7, della delibera n. 152/02/CONS. Infine l'Autorità ritiene che la messa in opera di un monitoraggio attento e assiduo sull'andamento del mercato dei servizi di accesso consentirà di individuare tempestivamente eventuali politiche commerciali da parte dell'operatore dominante non rispettose degli obblighi regolamentari vigenti o tali da risultare anticompetitive, impedendo in tal modo che si crei un pregiudizio per la concorrenza a danno dei consumatori.

28. Per garantire il pieno rispetto del Codice, l'Autorità ribadisce anche che i dati relativi ai clienti finali che richiedono l'attivazione delle prestazioni di unbundling, bitstream, anche naked e WLR debbono essere trattati dalla divisione rete di Telecom Italia con la massima riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini della fornitura del servizio intermedio richiesto.

29. Considerazioni analoghe devono tuttavia applicarsi al caso in cui viene cessato il contratto di un operatore alternativo. Sebbene, nel caso di un operatore alternativo, l'entità del vantaggio concorrenziale derivante dall'informazione di quale sia il recipient appaia estremamente ridotto, anche in questo caso la comunicazione della cessazione al donating non può essere utilizzata che per le attività amministrative correlate alla cessazione della fatturazione all'utente finale e per le attività tecniche conseguenti.

30. In considerazione delle segnalazioni ricevute in consultazione pubblica, al fine di valutare l'impatto sul mercato delle comunicazioni tra recipient e donating in fase di attivazione, l'Autorità ritiene altresì necessario avviare un monitoraggio volto ad acquisire informazioni periodiche sull'andamento delle attivazioni, migrazioni e cessazioni da parte di tutti gli operatori coinvolti. L'Autorità ritiene inoltre necessario che tale monitoraggio raccolga informazioni relativamente al numero di rigetti e rimodulazioni degli ordini da parte degli operatori.

31. L'Autorità si riserva di modificare la procedura di attivazione sulla base delle informazioni raccolte attraverso tale monitoraggio.

32. In considerazione delle obiezioni sollevate dagli operatori circa la complessità e gli oneri di realizzazione connessi all'adozione della procedura proposta (secondo cui ciascun operatore deve essere in grado di trasmettere copia dei documenti a tutti gli operatori) e dagli operatori e dalle associazioni di consumatori circa l'uso potenzialmente a fini commerciali che verrebbe fatto di tale preavviso da parte di Telecom Italia, l'Autorità ritiene di modificare la previsione in oggetto, prevedendo, nel caso in cui il donating sia Telecom Italia che (procedura di attivazione):

il recipient raccoglie, su apposito modulo cartaceo, la volontà del cliente finale di recedere dal precedente contratto in essere e la conserva unitamente alle restanti documentazioni relative al contratto finale;

l'operatore recipient trasmette, con mezzi elettronici la richiesta di attivazione alla divisione rete del donating, indicando la data attesa di consegna concordata con il cliente;

la divisione rete del donating comunica la cessazione del servizio di accesso alla divisione retail, non prima di cinque giorni dalla data di migrazione, fornendo unicamente le informazioni necessarie alla chiusura del precedente rapporto commerciale;

in caso di contestazioni, il recipient, a richiesta del donating, esibisce copia della dichiarazione del cliente finale di recedere dal precedente contratto.

33. Nel caso in cui il donating sia altro OLO (procedura di migrazione):

il recipient raccoglie, su apposito modulo cartaceo, la volontà del cliente finale di recedere dal precedente contratto in essere e la conserva unitamente alle restanti documentazioni relative al contratto finale;

il recipient fornisce senza indugio al donating con mezzi elettronici, una comunicazione circa il contratto cessato contenente tutti gli estremi necessari per consentirne l'individuazione da parte del donating e la data di cessazione;

in caso di contestazioni, il recipient, a richiesta del donating, esibisce copia della dichiarazione del cliente finale di recedere dal precedente contratto.

34. Circa quanto proposto al comma 2-*ter*, l'Autorità ritiene corretto il rilievo delle associazioni dei consumatori, secondo cui il caso di attivazioni non richieste

non può essere trattato lasciando al donating la facoltà di decidere sulla validità del contratto del recipient ma deve essere affrontato con procedure separate e penali a carico degli operatori che commettono gli abusi. Infatti, secondo lo schema proposto in consultazione pubblica, il donating si troverebbe a decidere sulla validità dell'attivazione sulla base della copia cartacea della cessazione inviata dal recipient (e firmata dall'utente) e della dichiarazione scritta firmata dall'utente stesso circa l'illegittimità dell'attivazione in corso. In quanto parte controinteressata, il donating potrebbe mancare della necessaria obiettività nel giudicare gli atti in suo possesso — relativi cioè al contratto tra il suo potenziale cliente ed un competitor.

35. L'Autorità ritiene pertanto che, fatto salvo il caso di eccezionali, specifiche e circostanziate causali tecniche, non debba essere concessa all'operatore donating la possibilità di interrompere la procedura di attivazione/migrazione in corso per mezzo una comunicazione rivolta a Telecom Italia rete. È soltanto l'utente finale, titolare del contratto con il recipient, comunque stipulato, a poter richiedere, secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cessazione del contratto stesso. In tal senso si ritiene anche utile rivedere quanto proposto all'art. 18, comma 1, lettera *f)*, nel senso di escludere che il donating possa interrompere l'attivazione, fatto salve specifiche e limitate causali per motivi tecnici, che, nel caso di Telecom Italia, dovranno essere annesse all'offerta di riferimento.

36. Circa la richiesta delle associazioni dei consumatori, di provvedere all'introduzione di modalità gestionali specifiche in caso di attivazione non richiesta, l'Autorità ritiene che tali procedure debbano essere attivabili dall'utente, secondo quanto già previsto dalla delibera n. 664/06/CONS, volte a garantire il ripristino della configurazione iniziale — senza oneri — per il consumatore. Tuttavia, si ravvisa opportuno valutare, attraverso uno specifico procedimento, l'introduzione di eventuali rimedi, ulteriori a quelli previsti dall'art. 3, commi 2 e 3 della predetta delibera, riguardanti tra l'altro la previsione di forme di indennizzo nei confronti del cliente che abbia subito disservizi a seguito di attivazione di servizio non richiesto.

4. *Modalità di attivazione ed obbligo di inoltrare all'utente un modulo d'ordine.*

37. Con l'introduzione del comma 2-*quater*, all'art. 17 della delibera n. 4/06/CONS, la proposta prevede l'obbligo in capo al recipient, in caso di contratti a distanza, di richiedere al cliente la firma di un modulo d'ordine. La proposta dispone inoltre che i termini relativi al diritto di recesso inizino a decorrere dalla data di invio dello stesso.

38. La proposta prevede, all'art. 3, comma 1, che l'art. 18 sia integrato dal comma 4 secondo cui, in caso di contratti a distanza, il diritto di recesso a titolo non oneroso è esteso fino alla data di attesa consegna.

d) La posizione degli operatori.

39. Gli operatori Fastweb, BT Italia, Eutelia, Tiscali e Tele2 evidenziano diverse criticità in tale procedura. In primo luogo la procedura deve essere estesa prevedendo che tale modulo d'ordine possa essere trasmesso anche in formato non cartaceo. Secondo tali operatori, l'uso di moduli cartacei appesantisce inutilmente il processo. Gli operatori evidenziano che la stessa Autorità ha previsto per la CPS, con la delibera n. 417/06/CONS, e per il WLR con la delibera n. 483/06/CONS che tale modulo possa essere trasmesso dall'operatore all'utente anche in formato elettronico. Secondo tali operatori nulla vieta che l'utente possa rispondere con il medesimo formato.

40. Tele 2 in particolare non condivide la previsione circa l'obbligatorietà dell'invio del modulo d'ordine firmato dal cliente in caso di contratti a distanza, pur riconoscendo tale invio come buona prassi commerciale. Tele 2 ritiene che la registrazione della conversazione debba essere considerata una prova sufficiente per la stipula del contratto e, soprattutto, relativamente ai contratti previgenti, per l'interruzione dello stesso. Circa le tempistiche relative al diritto di recesso per i contratti a distanza, Tele 2 ritiene che il termina sia da calcolarsi dalla data di ricezione del modulo e del materiale informativo, come disposto dal Codice del Consumo, e non dalla data di invio del modulo da parte del cliente.

e*)* La posizione delle associazioni dei consumatori.

41. L'aspetto in questione è stato analizzato dalle associazioni dei consumatori Movimento Difesa del Cittadino, Federconsumatori e Altroconsumo.

42. Un'associazione concorda con l'introduzione del comma 2-*quater* all'art. 17. Due associazioni ritengono che l'invio di tale modulo firmato sia necessario a maggior tutela del cliente, ma evidenziano che la ricezione di quest'ultimo da parte del recipient non possa essere una condizione necessaria per dar seguito all'ordine del servizio. Tali associazioni ritengono infatti che l'operatore recipient debba inoltrare a Telecom Italia rete la richiesta di attivazione del servizio appena possibile, indipendentemente dalla ricezione del modulo firmato dall'utente. Tale modulo deve avere unicamente una funzione di prova dell'avvenuta sottoscrizione in caso di contenziosi utente-operatore.

43. Circa il calcolo dei tempi del diritto di recesso previsto dal Codice del consumo, tali associazioni ritengono che il termine di dieci giorni per il recesso a

titolo non oneroso debba essere calcolato a partire dalla data di ricezione del modulo da parte dell'utente — come del resto indicato dal Codice del consumo — e non dall'invio dello stesso. La previsione di cui alla delibera n. 483/06/CONS (che dispone che i termini partono dalla data di invio del modulo) si presta ad usi impropri e darebbe adito ad elevata incertezza nei rapporti utente-operatore. Richiedono pertanto che con il modulo d'ordine, il cliente fornisca al recipient la data di avvenuta ricezione dello stesso (ai fini del calcolo dei termini del diritto di recesso) e la dichiarazione esplicita di voler revocare il contratto previgente (che sarà cura del recipient comunicare al donating secondo le modalità che verranno stabilite).

f) Le conclusioni dell'Autorità.

44. L'Autorità, in linea con quanto già espresso in materia di contratti a distanza con la delibera n. 664/06/CONS, sottolinea che l'attivazione di servizi di accesso deve avvenire in condizioni di massima trasparenza nei confronti dell'utente finale e che tale trasparenza può aversi solo attraverso l'invio di comunicazioni in forma scritta. L'Autorità ritiene pertanto necessario mantenere l'obbligo in capo agli operatori che fanno uso di contratti a distanza di inviare un modulo d'ordine da firmarsi a cura dell'utente unitamente alle informazioni scritte previste per tale tipologia di contratti dall'art. 53 del Codice del consumo. Tale modulo dovrà essere inviato dall'utente all'operatore recipient che lo conserva per esibirlo in caso di controversia, a comprova dell'avvenuta sottoscrizione del servizio. Poiché il modulo firmato ha validità ai soli fini della risoluzione delle controversie, l'operatore recipient non è tenuto ad attendere la ricezione del modulo firmato prima di dar seguito alla richiesta di attivazione dell'utente.

5. *Attivazione dei servizi intermedi su linea non attiva.*

45. Con l'introduzione del comma 6-*bis* all'art. 17 della delibera n. 4/06/CONS, la proposta prevede l'obbligo in capo a Telecom Italia di fornire i servizi di accesso disaggregato, bitstream naked e WLR anche su linea non attiva. In particolare viene previsto l'obbligo di fornire la prestazione in tutti i casi in cui Telecom Italia fornirebbe l'accesso ad un proprio utente finale, inclusi i casi di richiesta fuori perimetro urbano.

g) La posizione degli operatori.

46. Telecom Italia evidenzia diverse criticità in merito alla previsione in oggetto, specificamente nella parte in cui quest'ultima comporterebbe l'attivazione dei servizi in assenza risorse di rete di accesso. Secondo Telecom Italia, la fornitura di accessi al di fuori del perimetro urbano non è stata trattata né nel corso del tavolo tecnico né dalla delibera n. 4/06/CONS. Telecom Italia ritiene di non avere obblighi di investire per conto terzi, in quanto l'Autorità ha sempre riconosciuto a Telecom Italia la facoltà di rifiutare la fornitura dei servizi di accesso disaggregato qualora «non vi sia disponibilità di risorse di rete sufficienti alla fornitura del servizio». Secondo Telecom Italia, qualora le si imponesse l'obbligo di investire per conto terzi, tutti i costi sostenuti nella predisposizione del progetto ad hoc andrebbero imputati all'operatore alternativo, indipendentemente dall'ammontare che Telecom Italia richiede ai propri utenti finali per obblighi di servizio universale. Telecom Italia ritiene che l'introduzione dell'obbligo di fornire servizi intermedi d'accesso anche in assenza di risorse di rete comporterebbe una estensione degli obblighi di servizio universale, pertanto tale previsione potrà essere ridiscussa, ad esempio, nell'ambito del procedimento di individuazione dei soggetti obbligati alla fornitura del servizio universale.

h) Le conclusioni dell'Autorità.

47. L'Autorità evidenzia che l'obbligo di garantire la fornitura dei servizi intermedi di accesso in tutti i casi in cui Telecom Italia fornirebbe la prestazione ai propri utenti finali non si configura come una estensione degli obblighi di servizio universale. Lo stesso Codice infatti all'art. 54, «Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa», nel prevedere che «qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso da parte degli utenti finali ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa è soddisfatta quanto meno da un operatore» non vincola in alcun modo gli utenti finali a rivolgersi a Telecom Italia, sebbene questa sia designata quale fornitore del servizio universale. La disposizione in oggetto è infatti perfettamente soddisfatta prevedendo che la richiesta di accesso, purché ragionevole, sia inviata dall'utente finale ad un operatore alternativo, e da quest'ultimo, attraverso la richiesta del servizio intermedio, rivolta a Telecom Italia (operatore incaricato della fornitura del servizio universale), la quale è tenuta a soddisfarla allo stesso modo di come se le fosse stata rivolta direttamente. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba fornire accessi in unbundling, bitstream naked e (quando disponibile in centrale) WLR in ogni circostanza nella quale avrebbe offerto l'accesso ai propri utenti finali. I contributi aggiuntivi richiesti agli operatori alternativi per la predisposizione della rete di accesso in assenza di linea (c.d. linea non installata) sono gli stessi che Telecom Italia richiede, nella medesima condizione, ai propri utenti finali.

6. *Obbligo di fornire le informazioni necessarie alla migrazione.*

48. Con l'introduzione del comma 6-*ter* all'art. 17 della delibera n. 4/06/CONS, la proposta di consultazione prevede l'obbligo per Telecom Italia di fornire le informazioni necessarie all'operatore di accesso disaggregato, bitstream naked o WLR, per la migrazione di un gruppo di linee destinate a un singolo cliente finale che si è già impegnato formalmente, a seguito ad esempio dell'aggiudicazione di una gara di appalto, ad acquisire dal medesimo operatore i servizi di accesso.

49. Sull'argomento Telecom Italia ha replicato sollevando il problema di un eventuale contrasto della norma con le disposizioni in materia di privacy applicabili al rapporto contrattuale esistente tra l'operatore preesistente ed il cliente.

50. L'Autorità ritiene che le informazioni in questione costituiscano un elemento rilevante per agevolare il processo di migrazione e, d'altra parte, esse sono nella disponibilità dell'operatore preesistente. Appare ragionevole, in ogni caso che l'operatore recipient possa richiedere al donating le informazioni strumentali alla efficiente realizzazione della procedura in questione, essendo lo stesso recipient autorizzato dal cliente a trattare tali informazioni ai fini della migrazione.

7. *Causali di rigetto e di rimodulazione della data di consegna.*

51. Con l'introduzione del comma 7-*bis* all'art. 17 della delibera n. 4/06/CONS, la proposta di consultazione prevede l'obbligo per Telecom Italia di rendere disponibile nell'Offerta di Riferimento l'elenco delle causali che possono portare al rigetto della richiesta o alla rimodulazione della data di consegna della linea. È fatto, altresì obbligo a Telecom Italia di prevedere appositi SLA e penali sul rigetto degli ordini e sulla rimodulazione della data di consegna.

52. L'art. 3, comma 1, della proposta prevede, inoltre, la modifica del comma 6, dell'art. 18 della delibera n. 4/06/CONS stabilendo, tra l'altro, che le procedure di migrazione delle linee in ULL, bitstream e WLR siano concordate preventivamente tra gli operatori, incluso Telecom Italia, sulla base della negoziazione di SLA e penali, da definire in sede di accordi di interconnessione, improntata alla reciprocità rispetto alle procedure di attivazione previste da Telecom Italia nell'OIR per i servizi di ULL, bitstream e WLR.

i) La posizione degli operatori.

53. L'individuazione di un elenco tassativo di causali di rigetto, non generiche, è ritenuto da diversi operatori un elemento essenziale dei processi di provisioning dei servizi intermedi unitamente alla necessità di definire congiuntamente con l'operatore dominante SLA e penali dei processi medesimi. Gli operatori alternativi ritengono, tuttavia, che debba riconoscersi nella definizione dei valori vincolanti per gli OLO un'asimmetria che tenga conto delle oggettive differenze strutturali. A tale riguardo un operatore suggerisce, in particolare, di definire due capacità massime di evasione degli ordini correlate alle differenti quote di mercato, e con queste aggiornabili.

54. Un operatore ritiene, infine, che sia necessaria una maggiore precisazione in merito ai valori riferiti agli SLA ed alle penali sul rigetto degli ordini e sulla rimodulazione della data di consegna, nonché sulle modalità della loro applicazione.

55. Sull'argomento Telecom Italia ha osservato che la disposizione di cui al comma 7-*bis* è di problematica attuazione in quanto la disponibilità delle causali di rigetto è successiva alla stipula dei contratti di interconnessione, nell'ambito dei quali il citato art. 3, comma 1, oltre alla negoziazione di SLA e penali, stabilisce che debbano essere pattuite le causali di rigetto. D'altra parte gli accordi d'interconnessione possono essere stipulati solo a valle della definizione del processo di migrazione, in ritardo, quindi, sulla data di pubblicazione dell'OIR.

j) Le conclusioni dell'Autorità.

56. L'Autorità ritiene che le causali di rigetto e di rimodulazione della data di consegna debbano essere limitate a quelle contenute nell'elenco esaustivo concordato con gli altri operatori, allegato all'offerta di riferimento, in grado di rappresentare eventi eccezionali e documentabili, non dipendenti dalla volontà del donating o dell'operatore notificato. Non devono pertanto essere ammesse causali generiche, che non individuino l'effettivo problema riscontrato. Le comunicazioni tra gli operatori devono consentire l'identificazione univoca della causale specifica, relativa al problema riscontrato che deve essere documentabile.

57. Fermo restando il rispetto dei Service Level Agreement di cui all'art. 39 della delibera n. 4/06/CONS, in merito all'introduzione di SLA e penali sul massimo numero rigetto degli ordini e sui tassi di rimodulazione della data di consegna, l'Autorità ritiene che tale previsione non sia necessaria e proporzionata, stante la natura di eccezionalità che deve caratterizzare tali eventi.

8. *Modifiche ed integrazioni alle modalità di migrazione per i servizi intermedi.*

58. Le modifiche del comma 1 dell'art. 18 della delibera n. 4/06/CONS proposte dalla delibera n. 483/06/CONS estendono le modalità gestionali originariamente previste per l'unbundling anche ai restanti servizi

intermedi. In particolare alle lettere *a)* e *b)*, si prevede che il cliente possa rivolgersi al recipient il quale comunica a Telecom Italia la richiesta di migrazione; alla lettera *c)*, si prevede che Telecom comunichi al donating la richiesta trasmessa; alle lettere *d)* ed *e)*, si prevede una sospensione di otto o sedici giorni, in funzione del tipo di servizio cessato, prima di dar seguito alla migrazione; alle lettera *f)* e *g)*, si prevede che il donating possa interrompere la disattivazione in corso unicamente nel caso di attivazione non richiesta e che il recipient ne abbia comunicazione da Telecom Italia; alla lettera *h)*, si prevede che in caso di mancato riscontro da parte del donating, trascorsi i termini di sospensiva, Telecom Italia dia comunque seguito alla migrazione; alla lettera *i)*, si prevede che Telecom Italia, qualora donating, non fruisca dei tempi di sospensiva; alla lettera *j)*, si prevede che in caso di rientro in Telecom Italia possa essere anche adottata, a scelta dell'utente, la procedura previgente alla delibera n. 4/06/CONS.

k) La posizione degli operatori.

59. Gli operatori BT Italia, Eutelia, Fastweb e Tiscali sottolineano che l'art. 18, comma 1, dovrebbe indicare chiaramente che tutte le comunicazioni degli operatori alternativi vanno fatte alla divisione rete di Telecom Italia, che è il pivot nella migrazione, e mai alla divisione commerciale. In particolare, gli operatori ritengono che non esiste alcun motivo affinché la divisione commerciale sia informata dalla divisione rete dell'attivazione in corso. In tal senso, la lettera *c)*, autorizzerebbe Telecom Italia rete a comunicare, «senza indugio», alla propria divisione commerciale la migrazione in corso, dando luogo ad una aperta violazione degli obblighi di separazione amministrativa tra le divisioni rete e commerciale. Tale comunicazione preventiva, come del resto quella al comma 2-*bis* dell'art. 17, risulta altresì estremamente pericolosa in quanto agevola le azioni anticompetitive da parte di Telecom Italia ai danni degli operatori alternativi. L'aggressione sistematica dei clienti degli operatori alternativi, come rilevato dalla Corte d'Appello di Milano nel procedimento cautelare civile n. 1043/2006, in cui si ordina a Telecom Italia di cessare e non ripetere azioni di winback ai danni di Fastweb, nel caso di un operatore con significativo potere di mercato, configura ai sensi dell'art. 3 della legge n. 297/1990 un abuso di posizione dominante.

60. Circa la lettera *f)*, vale quanto evidenziato per l'art. 17, comma 2-*ter*, ossia che il caso di attivazione non richieste non deve essere trattato all'interno della procedura di migrazione, ma con appositi strumenti volti a sanzionare i comportamenti abusivi. In particolare BT Italia, Eutelia, Fastweb, Tiscali, Wind, Tele2 e Welcome Italia, richiedono che sia eliminata la causale di interruzione per prestazione non richiesta, e che sia consentito, unicamente al donating OLO, di interrompere la procedura in caso di ripensamento del cliente, (acquisendone per iscritto la nuova volontà di non cambiare operatore), in linea con quanto previsto dalla n. 4/06/CONS ed asserito nella stessa nota dell'autorità del 10 luglio u.s. In particolare, tale misura costituisce una delle «opportune asimmetrie a favore degli operatori alternativi» (cfr. punto 309, allegato *A*, delibera n. 4/06/CONS) introdotte dall'Autorità con la n. 4/06/CONS come rimedio regolamentare nei confronti del significativo potere di mercato di Telecom Italia. Welcome Italia evidenzia che le modalità di cui alla delibera n. 4/06/CONS vigevano anche nel caso dei contratti affari, mentre la proposta, limitando il recesso non oneroso al caso dei contratti a distanza, impedisce agli utenti business (che in genere impiegano contratti scritti) di avvalersi delle facoltà di ripensamento ad attivazione in corso.

61. Gli operatori evidenziano che l'attività di retention è utile per il mercato finale ed avvantaggia i consumatori. Ciò che è dannoso per la concorrenza è l'uso che ne viene fatto dall'operatore con significativo potere di mercato, il quale, sistematizzando tale pratica, può facilmente abusare della propria posizione dominate. A prevenzione di tali abusi, la regolamentazione ex-ante deve garantire la concorrenza mantenendo le misure asimmetriche originariamente disposte con la delibera n. 4/06/CONS. Per tali motivi gli operatori richiedono, unicamente nel caso di donating OLO, il ripristino della facoltà di interrompere l'ordine per «ripensamento cliente», impedendo al contempo a Telecom Italia di operare tali attività. Gli stessi evidenziano che nel corso dei lavori del tavolo tecnico si è a lungo discusso sull'uso strumentale da parte di Telecom Italia delle causali di rigetto e si è concluso che gli unici motivi di rifiuto dell'attivazione da parte di quest'ultima sarebbero dovuti essere quelli relativi a insufficienza di risorse di rete ed insormontabili ostacoli tecnici. Evidentemente, la norma proposta comporta l'introduzione di ulteriori causali di rigetto non legate a cause tecniche e rimuove un rimedio regolamentare imposto ai sensi delle analisi di mercato. In tal senso, gli operatori richiedono che il testo, qualora mantenute le disposizioni circa il preavviso alle divisioni commerciali di Telecom Italia o circa la facoltà di rifiutare l'ordinativo per motivi diversi da quelli tecnici, venga notificato all'Agcm ed alla task force ex art. 7 della Commissione europea prima dell'approvazione definitiva.

62. Gli operatori evidenziano altresì che quanto proposto alla lettera *h)*, circa il c.d. «silenzio assenso» rappresenta una chiara asimmetria tra operatori alternativi e Telecom Italia ad evidente vantaggio di quest'ultima. Nel caso in cui un recipient OLO non riceve riscontro dalla propria richiesta di attivazione, questi non è in grado di procedere al distacco del cliente finale

dalla rete di appartenenza, in quanto l'attività è posta in essere esclusivamente da Telecom Italia. In tal caso, gli operatori possono soltanto sollecitare l'attivazione attraverso specifiche procedure di escalation. La previsione alla lettera *h)*, in caso di rientro in Telecom Italia, consente a quest'ultima di riacquisire unilateralmente il cliente, senza riscontri da parte del donating, ciò anche se in caso di portabilità del numero espone l'utente a possibili interruzioni del servizio.

63. Sul punto, in particolare, Wind propone che si elimini il «silenzio assenso» e si definiscano delle penali a carico del donating che non ha provveduto a riscontrare la comunicazione di Telecom Italia, proporzionali al danno subito per il mancato passaggio del cliente, secondo quanto originariamente proposto dall'Autorità nella riunione del 27 aprile 2006. Tale meccanismo sarebbe effettivamente simmetrico, in quanto, ad oggi, in caso di mancata attivazione, l'OLO non può fare altro che richiedere a Telecom Italia l'applicazione di penali.

64. Telecom Italia evidenzia che l'attuale formulazione delle lettere *d)* ed *e)* è alquanto indeterminata nel fissare tempi di sospensiva «non inferiori» a 8 e 16. Telecom Italia richiede che, in linea con quanto proposto dall'Autorità nella propria lettera del 1° luglio u.s., tali tempi siano individuati come tempi massimi, eliminando ogni elemento di incertezza interpretativa.

65. Circa la previsione alla lettera *i)*, che non consente alla divisione commerciale di Telecom Italia di avere tempi di sospensiva per la verifica sul cliente, Telecom Italia ribadisce quanto prospettato circa l'art. 17, comma 2-*bis*, ossia, che tale asimmetria gestionale comporterebbe che gli utenti di Telecom Italia sarebbero discriminati, in quanto non potrebbero avvalersi della facoltà di interrompere le attivazioni non richieste prima che le stesse avvengano. Telecom richiede pertanto che le sia concesso un adeguato preavviso per contattare il cliente, o in alternativa, il meccanismo di sospensione già descritto.

l) La posizione delle associazioni dei consumatori.

66. Diverse associazioni dei consumatori hanno evidenziato che le previsioni di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *h)* ed *i)* specificamente nei casi in cui prevedono tempi di sospensiva della procedura di migrazione, comportano che il passaggio tra due operatori alternativi o il rientro in Telecom possa richiedere oltre trenta giorni lavorativi. Tale valore è notevolmente peggiorativo rispetto ai dieci giorni solari offerti da Telecom Italia ai suoi clienti per l'attivazione ed il trasloco della linea e può costituire un forte disincentivo a lasciare l'operatore alternativo. A tal fine le associazioni richiedono: con riferimento al punto *a)*, che la richiesta di cessazione del servizio preesistente sia trasmessa dal cliente al recipient insieme alla richiesta di migrazione; circa il punto *c)* che la comunicazione di Telecom Italia rete contenga la notifica della data di effettiva disattivazione della linea; che i punti *d)* ed *e)* siano eliminati in quanto i tempi di sospensiva previsti non appaiono giustificati da adempimenti tecnici da parte del donating; che il comma *h)* sia modificato prevedendo semplicemente che alla data di disattivazione della linea Telecom Italia effettui la migrazione notificandola a donating e recipient; che il comma *i)* sia cancellato poiché non più necessario una volta rimossi *d)* ed *e)*; che il comma *j)* sia rimosso per dare univocità alla procedura, poiché il rientro in Telecom deve essere regolato unicamente attraverso la comunicazione al recipient.

67. Tali associazioni, inoltre, richiedono che: le migrazioni possano essere interrotte unicamente da una esplicita richiesta del consumatore all'operatore recipient; che il consumatore, al fine di non introdurre elementi di confusione e di responsabilizzare in maniera esplicita gli operatori, sia l'unico interlocutore a relazionarsi con l'operatore recipient; che a garanzia del corretto comportamento degli operatori, e quindi a tutela dei consumatori, venga definito una procedura, attivata sempre ed unicamente dal consumatore, per il «ripristino della precedente configurazione» — ossia a migrazione avvenuta — che, oltre a disciplinare tempi minimi di ripristino (a spese dell'operatore recipient inadempiente) preveda anche indennizzi automatici a favore dei consumatori e la pubblicazione a cura dell'Autorità delle inadempienze segnalate.

68. Le associazioni sottolineano che le modifiche puntuali al testo di consultazione hanno ragione di essere solo con la definizione da parte della Autorità di una esplicita procedura per il «ripristino della precedente configurazione». La mancata definizione di una siffatta procedura priverebbe il consumatore di qualsiasi preventiva garanzia e tutela ed offrirebbe agli operatori, ben consci della impunità e profittabilità della «fornitura non richiesta», l'opportunità di continuare in tale pratica scorretta, per il consumatore ed il mercato, nonché di rivendicare per sé stessi un «improponibile» ruolo di tutela preventiva circa l'affidabilità e veridicità della comunicazione di migrazione ricevuta da altro operatore con conseguenti richieste di sospensive e complicazioni procedurali.

m) La posizione dell'Autorità.

69. L'Autorità condivide le perplessità espresse delle associazioni dei consumatori circa l'eccessiva durata della procedura di passaggio in caso di donating OLO. Rileva tuttavia che al fine di garantire un passaggio senza interruzione del servizio di telefonia vocale, è necessario preavvertire l'operatore donating della migrazione in corso, affinché quest'ultimo possa provvedere alla sincronizzazione delle modifiche degli

instradamenti di rete; tale preavviso, necessario a gestire la portabilità del numero, deve consentire il corretto funzionamento della procedura anche nel caso in cui l'operatore donating non è il titolare della numerazione (donor).

70. L'Autorità rileva che, oltre ai controlli formali dell'ordine da parte dell'OLO donating, sussistano attività tecniche propedeutiche alla disattivazione di un servizio di accesso, legate alla necessità di provvedere alla configurazione degli instradamenti di rete. L'Autorità ritiene pertanto necessario garantire all'operatore alternativo donating, un preavviso adeguato rispetto al momento di effettiva disattivazione ad opera della divisione rete dell'operatore notificato.

71. In considerazione del fatto che le attività tecniche della rete dell'operatore alternativo possono essere svolte solo parzialmente in parallelo a quelle previste da Telecom Italia nei tempi di attivazione del servizio, si ritiene utile definire tale preavviso pari a dieci giorni lavorativi, nel caso si debba procedere a disattivare servizi bitstream o WLR e venti giorni lavorativi, nel caso di servizi bitstream naked o unbundling. Al fine di contenere ulteriormente i tempi di migrazione, si ritiene in ogni caso opportuno che il recipient attivi senza indugio l'OLO donating.

72. Nell'attuale quadro regolamentare è previsto che gli operatori di rete fissa consentano la portabilità dei numeri geografici attraverso accordi bilaterali secondo la modalità dell'«onward routing» fissata dalla delibera n. 4/CIR/99. Le delibere n. 417/06/CONS e n. 19/06/CONS sono intervenute sul tema richiedendo a Telecom Italia ed agli operatori alternativi notificati sul mercato della terminazione di rete fissa di adottare ogni previsione utile alla gestione delle portabilità dei numeri geografici, incluse le portabilità successive, nell'ambito di tale modalità. L'implementazione di tali previsioni è indispensabile per una corretta gestione delle migrazioni e dei rientri. L'interruzione anche parziale della prestazione di telefonia rappresenta un grave danno per il cliente nonché una violazione degli obblighi di cui all'art. 80 del Codice delle comunicazioni.

73. La mancata messa in opera delle norme in oggetto, da parte dell'operatore di transito (Telecom Italia) o degli operatori alternativi, potrebbe avere come risultato l'implementazione di una procedura di migrazione unicamente volta al rientro in Telecom Italia, procedura che, peraltro, attualmente risulta l'unica ad essere realmente gestita. È evidente che affinché le procedure proposte diventino operative, nei medesimi tempi previsti per la predisposizione dei sistemi gestionali dovranno essere affrontati e risolti tutti gli aspetti relativi alla portabilità del numero. Al riguardo, l'Autorità ritiene che sia onere del recipient segnalare all'Autorità eventuali inadempienze del donating o dell'operatore di transito circa l'implementazione delle disposizioni in materia di portabilità del numero.

9. *Doppio ristoro dei canoni di accesso.*

74. Alcuni operatori hanno segnalato che gli attuali contratti finali di Telecom Italia prevedono, in caso di cessazione prima della fine del primo anno, il pagamento dei ratei a scadere fino alla copertura di dodici mesi. Tali operatori rilevano che nel caso in cui il cliente cessi il contratto in essere con Telecom Italia per attivare un servizio intermedio di accesso, Telecom Italia riceve, per la medesima linea una duplice ristoro dei costi, da parte dell'utente finale e da parte dell'operatore alternativo. Gli operatori rilevano che tale tematica è stata affrontata nel corso del tavolo tecnico per l'implementazione del WLR e che l'Autorità, con la delibera n. 482/06/CONS, ai (punti 145-146-147), ha trattato il problema del pagamento dei ratei a scadere in caso di cessazione del contratto retail evidenziando il problema del doppio ristoro dei costi.

75. Poiché tale doppio ristoro, avviene anche in caso di attivazione degli altri servizi di accesso, gli operatori richiedono l'estensione di quanto previsto per il WLR anche all'unbundling. In particolare un operatore richiede che l'utente finale che lascia Telecom Italia per passare ad un operatore alternativo, che ripaga la linea attraverso un servizio intermedio, non debba pagare ratei a scadere per la chiusura anticipata del proprio contratto finale. Tali ratei a scadere saranno dovuti soltanto qualora la linea non venga ripagata da un altro operatore.

76. L'Autorità rileva che i meccanismi di penale per cessazione anticipata del contratto rappresentano un grosso freno allo sviluppo della concorrenza, in quanto impediscono all'utente di cambiare operatore e di avvalersi di offerte migliorative, sottraendo al mercato, nei fatti, il cliente finale per un tempo pari alla durata minima contrattuale. Con riferimento al caso in esame, l'Autorità rileva che, in effetti, l'imposizione all'utente finale del pagamento di ratei a scadere legati al mancato uso della linea, quando quest'ultima è invece ripagata dall'operatore alternativo che ha acquisito il cliente, produce un ingiustificato doppio ristoro dei costi della rete di accesso, a vantaggio di Telecom Italia. L'Autorità ritiene necessario prevedere che, qualora l'utente receda anticipatamente dal contratto con Telecom Italia per passare ad un OLO che ripaga la stessa linea attraverso un servizio di accesso intermedio (unbundling, bitstream naked o WLR), l'utente non possa essere soggetto al pagamento di ulteriori oneri se ingiustificati. Analogamente, e coerentemente con le previsioni di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, in caso di cessazione del contratto con un operatore alterna-

tivo, quest'ultimo potrà addebitare all'utente finale unicamente i costi effettivamente sostenuti nella disattivazione del servizio.

10. *Tempistica per l'implementazione del meccanismo di migrazione e rientro in Telecom Italia.*

77. Alcuni operatori evidenziano che il tempo richiesto per progettare e adeguare i sistemi esistenti per renderli coerenti con quanto richiesto dal provvedimento finale potrebbe risultare di gran lunga superiore ai centoventi giorni previsti all'art. 6 della proposta di provvedimento. Oltre ai sistemi gestionali, i cui costi di sviluppo, secondo Wind, incideranno sostanzialmente sui bilanci 2006 bloccando gli investimenti in nuovi servizi, dovranno essere predisposti e implementati i sistemi necessari alla gestione delle portabilità interoperatore, si dovranno stipulare gli accordi bilaterali ancora non conclusi e definire ed implementare specifiche modalità di transito nel caso di operatori non direttamente interconnessi.

78. A tal fine gli operatori sottolineano la necessità di introdurre maggior dettaglio nelle specifiche fornite dall'Autorità, ad esempio nel contenuto dei tracciati record, e nelle modalità di gestione della portabilità del numero. La stessa Telecom Italia (che comunque auspica una riduzione dei termini proposti) richiede che venga messo in essere uno strumento di presidio da parte dell'Autorità finalizzato alla verifica ed il controllo dell'implementazione delle procedure.

79. Con riferimento agli oneri dello sviluppo, Wind ha evidenziato di aver già implementato, a luglio 2004, un sistema gestionale volto a garantire il rientro degli utenti in Telecom Italia secondo le modalità gestionali previgenti, avendone sostenuto integralmente i costi. Gli sviluppi e le implementazioni richieste dalla delibera prevedono come principale beneficiario Telecom Italia, la quale godrà di condizioni privilegiate per la riacquisizione dei clienti degli operatori alternativi.

80. Wind ed altri operatori richiedono un'estensione dei tempi di implementazione (Wind richiede duecentoquaranta giorni), che l'Autorità apra un ulteriore procedimento volto alla specifica dei dettagli implementativi delle nuove procedure - tracciati record, portabilità del numero, meccanismi di SLA e penali - e che sia addebitato a Telecom Italia, secondo modalità da definirsi in detto procedimento, il costo di sviluppo dei sistemi gestionali che dovranno essere sostenuti dagli operatori alternativi.

81. L'Autorità, in considerazione del fatto che potrebbero insorgere criticità nella messa in atto delle nuove procedure ritiene necessario prevedere l'entrata in vigore delle nuove procedure contestualmente all'effettiva disponibilità dei servizi bitstream. In tal modo, nel fornire un periodo adeguato allo sviluppo delle nuove procedure, si evita una duplicazione degli investimenti a carico degli operatori che dovrebbero realizzare le procedure in via preliminare per i servizi ADSL wholesale e dopo pochi mesi adeguarle nuovamente per gestire i servizi bitstream.

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. L'art. 1 della delibera n. 4/06/CONS è integrato con le seguenti definizioni:

a) «Servizio di accesso»: generico servizio di accesso tra i servizi di accesso alla rete disponibili, ossia accesso disaggregato, bistream (anche naked) e WLR;

b) «Attivazione»: passaggio del cliente da Telecom Italia (donating), di seguito indicato anche come operatore notificato, ad altro operatore con l'utilizzo di qualsiasi servizio intermedio (ULL, SA, ULL dati, WLR, bitstream, bitstream naked);

c*)* «Migrazione»: passaggio del cliente da operatore OLO 1 (donating) a operatore OLO 2 (recipient) con l'utilizzo di qualsiasi servizio intermedio oppure passaggio del cliente da operatore OLO (donating) all'operatore notificato (recipient);

d) «Cessazione»: disattivazione del servizio di accesso da parte del cliente.

Art. 2.

Modifiche alle procedure di cui alla delibera n. 4/06/CONS

1. Gli articoli 17, 18, 19 e 20 della delibera n. 4/06/CONS sono sostituiti con i seguenti articoli:

«Art. 17.

Principi generali per la fornitura dei servizi di accesso

1. La fornitura dei servizi di accesso da parte dell'operatore notificato, con riguardo alla gestione delle priorità e dei tempi di fornitura nonché alle caratteristiche tecniche e di qualità del servizio, avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, traspa-

renza e parità di trattamento interna-esterna. In particolare, il provisioning avviene nei medesimi tempi garantiti alle proprie divisioni commerciali, a società controllate, controllanti, collegate o consociate.

2. In caso di trasferimento delle risorse di rete di accesso tra due operatori, i tempi di interruzione del servizio all'utente finale sono ridotti al minimo anche tramite apposite procedure di sincronizzazione, con l'obiettivo di non recare disservizio al cliente finale. A tal fine, le modalità di gestione dei servizi di accesso prevedono procedure di consegna del servizio a data certa, indicata dal recipient in fase di invio dell'ordine sulla base delle indicazioni del cliente. L'operatore notificato provvede a realizzare procedure di fornitura dei servizi di accesso nel rispetto dei SLA stabiliti per ciascun servizio. Le modalità gestionali dei servizi ADSL wholesale restano inalterate fino alla migrazione di tali servizi all'offerta bitstream.

3. Nel caso in cui il cliente richieda al recipient il passaggio ad altro operatore, la richiesta reca le seguenti informazioni:

a) nome e cognome o ragione sociale dell'utente;

b) numero telefonico della linea (o delle linee) per il quale si richiede la disattivazione del servizio di accesso;

c) indicazione dell'operatore donating e data di sottoscrizione del contratto con quest'ultimo;

d) data richiesta per la disattivazione del servizio.

4. Nel caso di contratti a distanza l'operatore recipient ha l'obbligo di trasmettere al cliente un modulo d'ordine contenente tutte le informazioni prescritte dalla normativa vigente. Tale modulo è compilato a cura dell'utente finale e rimandato prontamente al recipient a comprovare l'avvenuto accordo tra le parti.

5. La richiesta di fornitura di un servizio di accesso trasmessa dall'operatore recipient all'operatore notificato contiene:

a) la tipologia di servizio di accesso richiesto, con indicazione del sistema trasmissivo che l'operatore alternativo intende utilizzare;

b) la data attesa di consegna;

c) l'eventuale sincronizzazione con la richiesta di portabilità del numero;

d) l'eventuale sincronizzazione con altre richieste di servizi di accesso presso la stessa sede cliente o altre sedi cliente di interesse;

e) l'anagrafica del servizio richiesto.

6. L'operatore recipient conserva copia scritta della richiesta del servizio di accesso da parte del cliente attestante la volontà di quest'ultimo di recedere dai contratti preesistenti ed in caso di contestazioni la esibisce alle parti interessate.

7. Qualora il recipient riceva nei termini previsti una comunicazione di recesso, da inviare nelle modalità previste all'art. 5, comma 3, del regolamento in allegato *A* alla delibera n. 664/06/CONS, da parte del cliente, procede senza indugio all'interruzione della procedura di attivazione o migrazione.

8. Le parti concordano il calendario per l'effettuazione delle verifiche tecniche necessarie a garantire la salvaguardia dell'integrità della rete per la tipologia di accesso richiesto e si impegnano a realizzare congiuntamente tali verifiche. L'effettuazione delle attività di verifica da parte dell'operatore che richiede il servizio è certificata da parte dell'operatore notificato. Tale attività non può in alcun modo determinare indebiti ritardi nella fornitura del servizio di accesso richiesto.

9. Fermo restando l'obbligo di fornitura del servizio sostitutivo di canale numerico in caso di richieste di accesso disaggregato, il rifiuto da parte dell'operatore notificato di fornire servizi di accesso è giustificato esclusivamente nei casi in cui:

a) non vi sia disponibilità di risorse di rete sufficienti alla fornitura del servizio;

b) sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio.

10. L'operatore notificato garantisce l'accesso alle informazioni preliminari necessarie all'operatore di accesso per la fornitura (in attivazione o migrazione) di un gruppo di linee destinate a un singolo cliente finale che si è già impegnato formalmente, a seguito, ad esempio, dell'aggiudicazione di una gara di appalto, ad acquisire dal medesimo operatore i servizi di accesso e di cessare i servizi con l'operatore preesistente. L'operatore recipient richiede a tal fine apposita autorizzazione al trattamento dei dati al cliente.

11. Qualora la richiesta di fornitura di un servizio di accesso sia respinta, l'operatore notificato fornisce all'operatore richiedente adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del rigetto.

12. Le causali di rigetto e di rimodulazione della data di consegna sono limitate a quelle contenute nell'elenco esaustivo concordato con gli altri operatori, allegato all'offerta di riferimento. Non sono ammesse causali generiche, che non individuino l'effettivo problema riscontrato. Le comunicazioni tra gli operatori identificano univocamente la causale specifica.

13. L'operatore notificato prevede soluzioni alternative di co-locazione (ad esempio co-mingling) e soluzioni di co-locazione virtuale, al fine di consentire comunque l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato, in particolar modo anche nei siti dove non è ancora resa disponibile la co-locazione fisica.

14. Le richieste dei servizi di accesso sono soddisfatte a cura dell'operatore notificato in base all'ordine (data e ora) di presentazione delle stesse, indipendentemente dal fatto che esse provengano dalle proprie divisioni commerciali, da società controllate, controllanti, collegate o consociate o da operatori concorrenti.

15. Le parti si impegnano a prevedere procedure idonee ad assicurare che gli interventi di manutenzione e risoluzione dei guasti a cura dell'operatore notificato siano effettuati in maniera rapida ed efficiente. I tempi di intervento e di riparazione previsti da tali procedure, calcolati dal momento in cui è segnalato il guasto, devono essere pari a quelli che l'operatore notificato garantisce alle proprie divisioni commerciali, a società controllate, controllanti, collegate o consociate.

16. L'operatore notificato garantisce la possibilità per l'operatore alternativo di corrispondere il prezzo complessivo relativo all'attività di predisposizione dei siti di co-locazione entro ventiquattro mesi dalla data di realizzazione della medesima, tramite la corresponsione di quote mensili per ciascun collegamento attivato in ULL/SA. La quota mensile per linea attivata è determinata dal costo complessivo dell'offerta, diviso per il numero di linee ULL/SA previsto per la realizzazione richiesta e diviso per 24. Allo scadere dei ventiquattro mesi, l'operatore corrisponde all'operatore notificato l'eventuale valore residuo, cioè il valore complessivo al netto delle quote mensili già versate.

17. L'operatore notificato garantisce all'operatore alternativo che ha richiesto l'accesso ad un dato sito, la possibilità di acquisire immediatamente, indipendentemente dal livello di avanzamento delle attività di predisposizione del sito stesso, qualsiasi cliente dell'operatore notificato presso quel sito avvalendosi delle infrastrutture dell'operatore notificato ed al medesimo prezzo previsto per il servizio di accesso disaggregato prescelto. Dall'acquisizione del cliente fino alla presa di consegna del sito, per i servizi voce e dati offerti attraverso le proprie infrastrutture, l'operatore notificato pratica i prezzi relativi ai corrispondenti servizi regolamentati, impegnandosi a garantire, per quanto possibile, la continuità dei servizi all'utente finale.

18. In caso di richiesta di ampliamento degli spazi al permutatore per i servizi di shared access, di unbundling dati e full unbundling, l'operatore notificato garantisce all'operatore che ha effettuato la richiesta, per tutto il periodo tra la richiesta stessa e l'effettiva consegna dell'ampliamento, la possibilità di poter acquisire immediatamente nuovi clienti. A tal fine, fino alla consegna degli ampliamenti ai permutatori, i prezzi degli elementi di accesso sono equiparati a quelli dei corrispondenti servizi di accesso disaggregato mentre i servizi di traffico vocale e dati sono forniti alle condizioni economiche previste dalla regolamentazione vigente.

19. Fatto salvo ove diversamente specificato, tutti i servizi di unbundling, bitstream e WLR adottano modalità di gestione uniformi secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento.

20. Ulteriori modalità di gestione, specifiche all'attivazione ed alla disattivazione dei servizi bitstream e WLR, sono previste separatamente dagli appositi provvedimenti sull'implementazione di tali servizi.

Art. 17-*bis.*

Modalità di attivazione dei servizi di accesso

1. Il presente articolo definisce le modalità di attivazione di un servizio di accesso presso un operatore alternativo. Ai fini del presente articolo per operatore donating si intende la divisione commerciale dell'operatore notificato, mentre per recipient si intende la direzione commerciale di un operatore alternativo.

2. Le procedure di attivazione delle linee in accesso sono concordate preventivamente tra gli operatori alternativi e l'operatore notificato e prevedono le seguenti fasi:

a) il cliente finale può comunicare la richiesta di attivazione all'operatore recipient, indicando il nominativo dell'operatore donating;

b) l'operatore recipient trasmette la richiesta di attivazione alla divisione rete dell'operatore notificato, indicando la data attesa di consegna concordata con il cliente.

c) la divisione rete dell'operatore notificato, dopo aver preso in carico l'ordine, conferma al recipient la data di attesa consegna e comunica, non prima di cinque giorni dalla data di attesa consegna, alla propria divisione commerciale la cessazione del cliente. Tale comunicazione non contiene alcuna indicazione relativa al recipient ed al servizio di cui è stata richiesta l'attivazione.

d) l'operatore recipient fornisce entro tre giorni lavorativi dalla data attesa di consegna, una comunicazione al cliente che conferma la data prevista per l'attivazione;

e) gli operatori recipient e donating possono interrompere l'attivazione o richiedere la rimodulazione della data attesa di consegna solo in casi eccezionali e non dipendenti dalla propria volontà, secondo quanto previsto all'art. 17, comma 12;

f) alla data attesa di consegna, la divisione rete dell'operatore notificato effettua l'operazione di attivazione e la notifica al recipient ed alla propria divisione commerciale.

3. L'utente può a sua scelta e in alternativa al comma 2, punto a), inoltrare la richiesta di attivazione all'operatore donating. In tal caso, l'operatore donating, entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta del cliente, comunica all'operatore recipient la volontà del cliente ad effettuare l'attivazione. L'operatore recipient trasmette la richiesta di attivazione alla divisione rete dell'operatore notificato, indicando la data attesa di consegna concordata con il cliente. La procedura prosegue in linea con le disposizioni dei punti da *d)* a *f)*.

4. L'operatore notificato prevede modalità di attivazione dei servizi di accesso anche su linea non attiva. Tali modalità prevedono, nelle comunicazioni tra gli operatori, meccanismi efficienti per l'individuazione delle linee non attive. L'operatore notificato fornisce i propri servizi di accesso in tutti i casi in cui fornirebbe la prestazione ad un proprio cliente al dettaglio. L'operatore notificato estende, inoltre, agli operatori alternativi le modalità di attivazione dei propri servizi alla clientela finale per richieste fuori perimetro urbano ovvero per linea non installata, prevedendo che gli eventuali tempi e contributi aggiuntivi siano pari a quelli che avrebbe garantito alla propria clientela finale.

Art. 18.

Procedure di migrazione dei clienti tra gli operatori

1. Il presente articolo definisce le modalità di migrazione di un cliente tra operatori. Ai fini del presente articolo per operatore recipient si intende pertanto la divisione commerciale dell'operatore notificato o di altro operatore.

2. Le procedure di migrazione delle linee in accesso sono concordate preventivamente tra gli operatori, incluso l'operatore notificato e prevedono le seguenti fasi:

a) il cliente finale può comunicare la richiesta di migrazione all'operatore recipient, indicando il nominativo dell'operatore donating;

b) il recipient fornisce la comunicazione della richiesta di migrazione di cui al punto *a)*, con appositi mezzi informatici, all'operatore donating, senza indugio e comunque entro un giorno lavorativo dalla sua ricezione.

Tale comunicazione contiene tutte le informazioni necessarie a consentire l'individuazione del contratto;

c) l'operatore recipient trasmette la richiesta di migrazione alla divisione rete dell'operatore notificato, indicando la data attesa di consegna concordata con il cliente. La comunicazione avviene dopo dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al punto *a)*, nel caso di servizi bitstream o WLR ovvero venti giorni lavorativi, nel caso di servizi bitstream naked e accesso disaggregato;

d) la divisione rete dell'operatore notificato entro un giorno lavorativo conferma agli operatori donating e recipient la data attesa di consegna;

e) l'operatore recipient fornisce entro tre giorni lavorativi dalla data attesa di migrazione, una comunicazione al cliente che conferma la data prevista per la migrazione;

f) gli operatori recipient e donating possono interrompere la migrazione o richiedere la rimodulazione della data attesa di consegna solo in casi eccezionali e non dipendenti dalla propria volontà, secondo quanto previsto all'art. 17, comma 12.

g) alla data attesa di consegna la divisione rete dell'operatore notificato effettua l'operazione di migrazione e la notifica sia al donating che al recipient;

h) l'utente può a sua scelta, in alternativa al punto *a)*, inoltrare la richiesta di migrazione all'operatore donating. In tal caso l'operatore donating, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta del cliente nel caso di servizi bitstream o WLR ovvero venti giorni lavorativi, nel caso di servizi bitstream naked e accesso disaggregato, comunica all'operatore recipient la volontà del cliente. L'operatore recipient trasmette la richiesta di migrazione alla divisione rete dell'operatore notificato, indicando la data attesa di consegna concordata con il cliente. La procedura prosegue in linea con le disposizioni dei punti da *d)* ad *f)*.

3. In caso di rientro in Telecom Italia, quest'ultima comunica all'utente, al momento dell'attivazione del contratto, la possibilità di usufruire dei servizi di altro operatore utilizzando il codice di Easy Access ad esso associato, della disponibilità del blocco selettivo delle chiamate ed, inoltre, delle modalità per la richiesta della fatturazione dettagliata del traffico.

4. Gli operatori comunicano all'Autorità l'elenco dettagliato delle causali di rigetto e di rimodulazione della data attesa di consegna pattuite in sede di stipula degli accordi di interconnessione, corredato da note esplicative sull'uso delle singole causali. La modifica delle causali è concordata tra le parti e notificata all'Autorità.

5. La portabilità del numero, indipendentemente dagli operatori coinvolti e dai servizi intermedi sottostanti alla migrazione, è sincronizzata al passaggio della/e linea/e di accesso; nel caso di linea con più numeri è prevista una modalità di gestione sincronizzata della portabilità di tali numeri.

6. Ciascun operatore assegnatario di numerazioni, coinvolto nella gestione delle portabilità successive dei propri numeri (inclusa Telecom Italia), provvede al reistradamento delle chiamate geografiche secondo la modalità onward routing con tempi garantiti da SLA e penali adeguati alle tempistiche previste dalle portabilità del numero. Tale reinstradamento avviene sulla base della comunicazione del recipient, il quale dichiara di aver espletato ogni necessaria attività con il donating.

7. Nel caso in cui l'utente receda anticipatamente da un servizio di accesso per passare ad un operatore che ripaga la stessa linea, anche attraverso un servizio di accesso intermedio, l'utente non può essere soggetto al pagamento di oneri non giustificati dai costi effettivamente sostenuti.

Art. 19.

Procedure per la cessazione dei servizi di accesso

1. Il presente articolo definisce le modalità di cessazione di un servizio di accesso su richiesta del cliente. Ai fini del presente articolo per operatore donating si intende pertanto la divisione commerciale dell'operatore con cui il cliente ha il contratto in fase di estinzione.

2. Nel caso di cessazione di un contratto di servizi di accesso, l'operatore donating è tenuto a restituire il controllo delle risorse della rete di accesso all'operatore notificato nei termini e modalità previste al presente articolo. Se la cessazione del servizio di accesso avviene a causa di una richiesta di trasloco da parte del cliente, l'obbligo di restituzione delle risorse di rete è sospeso per un periodo di trenta giorni, al fine di consentire al cliente subentrante di scegliere se continuare ad usufruire del servizio da parte dell'operatore alternativo.

3. Qualora, l'operatore alternativo titolare del contratto con il cliente finale riceva da quest'ultimo la comunicazione contenente la sua volontà di cessare il servizio di accesso con l'indicazione della data per la cessazione del servizio medesimo, la inoltra senza indugio all'operatore notificato, secondo le modalità di cui al comma 4, e comunque nel termine utile per rispettare la volontà dell'utente in linea con quanto previsto dal contratto per i tempi di preavviso.

4. Nel caso in cui la cessazione avvenga in assenza di richiesta di number portability verso altro operatore, l'operatore a cui il numero ritorna in disponibilità si impegna a non riutilizzarlo per un periodo di almeno trenta giorni, ciò al fine di consentire che l'operatore che ha acquisito il cliente precedentemente intestatario del numero possa a sua volta in tale lasso di tempo richiederne la portabilità. In tal senso, tutti gli operatori stipulano accordi bilaterali di gestione diretta della portabilità del numero che garantiscano, tra l'altro, il passaggio degli utenti tra operatori che impiegano i servizi di accesso.

5. L'operatore alternativo che riceve la richiesta di cessazione del servizio di accesso disaggregato accompagnata dalla richiesta di portabilità del numero con rientro nella rete dell'operatore notificato, la invia in formato elettronico all'operatore notificato indicando:

a) anagrafica del cliente;

b) modalità di cessazione;

c) indirizzo;

d) posizione dell'operatore al permutatore;

e) recapito alternativo cliente (facoltativo);

f) data di cessazione.

6. L'operatore notificato invia entro un giorno dalla ricezione della richiesta di cessazione l'accettazione della stessa.

7. Entro la data di cessazione l'operatore notificato invia la notifica di espletamento per consentire all'operatore concorrente di effettuare sui propri sistemi la deconfigurazione del cliente e completare il rilascio della risorsa.

8. Nel caso di irreperibilità o indisponibilità del cliente, l'operatore notificato modifica la data di disattivazione, laddove tali irreperibilità o indisponibilità, nei limiti dell'ordinaria diligenza, non siano state risolte.

Art. 20.

Regole per il passaggio tra operatori

1. La divisione rete dell'operatore notificato dà seguito alle richieste di attivazione, migrazione e cessazione dei servizi di accesso secondo la volontà manifestata dal cliente finale all'operatore recipient (o dona-

ting), indipendentemente dai servizi intermedi coinvolti. Non sono previste gerarchie tra i diversi servizi intermedi e sono rigettate esclusivamente le seguenti richieste:

— la richiesta di Shared Access in presenza di servizi ULL, VULL, ULL dati e di bitstream naked;

— la richiesta di bitstream in presenza di servizi ULL, VULL, ULL dati e di bitstream naked.

2. Gli operatori, in caso di contestazione, esibiscono copia di ogni comunicazione prescritta agli articoli 17, 17-*bis*, 18 e 19.

3. Le procedure di passaggio tra operatori e migrazione tra servizi diversi garantiscono, per quanto tecnicamente possibile, il minimo disservizio per l'utente finale, in particolare:

a) l'operatore notificato, in caso di cambio di tecnologia nell'ambito del contratto con un medesimo operatore garantisce la sincronizzazione delle operazioni di cambio di fornitura in accordo con le richieste dell'operatore richiedente; nel caso di passaggio da accesso condiviso ad accesso dedicato l'operatore richiedente fissa se e quando cambiare le infrastrutture soggiacenti al servizio.

b) l'operatore notificato, al fine di minimizzare il tempo di disservizio del cliente in caso di passaggio del cliente tra gli operatori alternativi, si impegna a sincronizzare le attività di attivazione e disattivazione dei servizi previo accordo tra gli operatori interessati.

Art. 20-*bis*

Monitoraggio

1. La divisione commerciale dell'operatore notificato e gli operatori che impiegano nella fornitura dei propri servizi finali i servizi di accesso comunicano all'Autorità, entro il 15 di ciascun mese, un report riferito al mese precedente e relativo agli ordinativi di propria competenza, attestante, per ciascun servizio intermedio di accesso, il numero di:

a) attivazioni effettuate nella data inizialmente fissata;

b) migrazioni effettuati nella data inizialmente fissata;

c) cessazioni effettuati nella data nella data inizialmente fissata;

d) rimodulazioni della data di attivazione del servizio;

e) rimodulazioni della data di migrazione;

f) rimodulazioni della data di cessazione;

g) rifiuti dell'attivazione;

h) rifiuti del rientro;

i) rifiuti della migrazione;

l) interruzioni della procedura di attivazione ad opera del donating e del recipient;

m) interruzioni della procedura di migrazione ad opera del donating e del recipient o della divisione rete dell'operatore notificato;

n) interruzioni della procedura di cessazione ad opera del donating e del recipient.

2. La divisione rete dell'operatore notificato, in una comunicazione distinta da quella fornita dalla divisione commerciale, fornisce all'Autorità entro il 15 di ciascun mese un report relativo al mese precedente attestante, per ciascun servizio intermedio di accesso (ULL, SA, VULL, bitstream, bitstream naked, WLR, accesso TI, ecc.) le medesime quantità riportate al comma 1.

3. L'Autorità si riserva di rivedere le disposizioni di cui agli articoli 17, 17-*bis*, 18, 19 e 20 sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al presente articolo.

Art. 3.

Modifiche all'art. 39 della delibera n. 4/06/CONS

1. L'art. 39 della delibera n. 4/06/CONS è integrato con i seguenti commi:

«8-*bis*. L'operatore notificato modifica i tempi di attivazione per i servizi di accesso disaggregato (ULL, VULL, ULL dati e SA) di cui al comma 8 consentendo, anche per linee non attive, un tempo minimo di preavviso per la data di attesa consegna di cinque giorni lavorativi.

18. L'operatore notificato adegua le penali di fornitura dei servizi di accesso disaggregato prevedendo che le penali incrementali si applichino a partire dal primo giorno di ritardo.».

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla presente delibera sono recepite e rese operative da Telecom Italia e da tutti gli operatori che impiegano nella fornitura dei propri servizi finali i servizi di accesso disaggregato, bitstream (anche naked) e WLR con l'effettiva disponibilità dei servizi bitstream, all'ingrosso da parte dell'operatore notificato.

2. Telecom Italia fornisce all'Autorità le specifiche della comunicazione di cui all'art 17-*bis*, comma 2, lettera *c)*, trasmessa dalla propria divisione rete a quella commerciale. Tale procedura di trasmissione viene inoltre inclusa nella relazione annuale sulla separazione amministrativa di cui all'art. 2, comma 7, della delibera n. 152/02/CONS.

3. Le modalità previste al presente provvedimento prevalgono sulle pertinenti disposizioni di cui alle delibere n. 4/06/CONS, n. 33/06/CONS e n. 34/06/CONS circa le modalità di attivazione, migrazione, rientro e cessazione dei servizi bitstream e WLR.

4. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. e degli operatori alternativi delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 6 giugno 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

07A05569

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura sportelli al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI — Pubblico registro automobilistico — di Genova il giorno 21 maggio 2007, per l'intera giornata, per sciopero del personale indetto a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale ACI di Genova ha comunicato — con nota Prot. n. UP GE/3025/07 del 18 maggio 2007, la chiusura sportelli al pubblico il 21 maggio 2007, per l'intera giornata, a seguito di sciopero del personale indetto a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali.

La Procura generale della Repubblica di Genova – con nota Prot. n. 931 del 21 maggio 2007 – ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 13 giugno 2007

Il direttore regionale: PARDI

07A05666

PROVVEDIMENTO 14 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bari.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Bari nel giorno 21 maggio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di uno sciopero di alcune unità di personale con conseguente inibizione delle procedure informatiche, l'Ufficio provinciale ACI di Bari è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 21 maggio 2007, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. UP BA/0003209/07 del 22 maggio 2007, seguita da precisazioni in ordine alle ragioni della chiusura rese con nota prot. UP BA/0003423/07 del 6 giugno 2007.

L'Avvocato generale della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari ha apposto il proprio visto sulla nota del 22 maggio 2007, protocollata al n. 3839 Prot. Div. Gab. di quell'ufficio giudiziario.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie suindicata.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 giugno 2007

Il direttore regionale: ORSI

07A05726

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 giugno 2007.

Rinegoziazione dei medicinali Celebrex, Solexa (celecoxib), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visti i decreti con i quali la società Pfizer Italia S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio dei medicinale Celebrex e Solexa nelle confezioni:

200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624460/M (in base 10), 11NNYD (in base 32;

classe «A»;

200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625602/M (in base 10), 110Q22 (in base 32);

classe «A»;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 13 marzo 2007;

Vista la deliberazione n. 9 del 28 marzo 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

I medicinali Celebrex e Solexa (celecoxib) sono rinegoziati come segue:

confezioni:

200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624460/M (in base 10), 11NNYD (in base 32);

classe di rimborsabilità «A nota 66»,

prezzo ex factory (IVA esclusa), 11,52 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa), 19,01 euro;

200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625602/M (in base 10), 110Q22 (in base 32);

classe di rimborsabilità «A» nota 66»,

prezzo ex factory (IVA esclusa), 11,52 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa), 19,01 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 giugno 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A05730

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 7 maggio 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico integrato, nell'adunanza del 12 febbraio 2007, in ordine alla modifica degli articoli 33 e 36 dello Statuto;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 21 marzo 2007;

Preso atto del parere favorevole alla modifica proposta, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca - Direzione generale per l'Università, Ufficio I, con nota del 20 aprile 2007, protocollo n. 1455;

Decreta:

Articolo unico

Nel Titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'art. 33 viene riformulato come segue:

«Art. 33.

Coordinamento dell'attività di ricerca

1. Il Rettore, d'intesa col Senato accademico, convoca periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, i Direttori dei dipartimenti, degli istituti e dei centri di ricerca per promuovere il coordinamento delle attività di ricerca e la circolazione delle relative informazioni.»;

2) il terzo comma dell'art. 36, relativo al Nucleo di valutazione di Ateneo, viene riformulato come segue:

«3. Tale Nucleo svolgerà le proprie funzioni secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico e in coordinamento con i Presidi delle facoltà e i Direttori dei dipartimenti, degli istituti e dei centri di ricerca.».

Milano, 7 maggio 2007

Il rettore: ORNAGHI

07A05696

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita Maria SS.ma Annunziata, in Siracusa

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 maggio 2007, viene estinta la Confraternita Maria SS.ma Annunziata, con sede in Siracusa.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05654

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Fabiano e Sebastiano, in Alessandria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 maggio 2007, viene estinta la Confraternita SS. Fabiano e Sebastiano, con sede in Alessandria.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05655

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Trinità in S. Giuliano Nuovo, in Alessandria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 maggio 2007, viene estinta la Confraternita SS. Trinità in S. Giuliano Nuovo, con sede in Alessandria.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05656

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Giuseppe in Orti, in Alessandria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 maggio 2007, viene estinta la Confraternita S. Giuseppe in Orti, con sede in Alessandria.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05657

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Trinità, in Castellazzo Bormida

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 maggio 2007, viene estinta la Confraternita SS. Trinità, con sede in Castellazzo Bormida (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05670

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita S. Sebastiano, in Bosco Marengo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 maggio 2007, viene estinta la Confraternita S. Sebastiano, con sede in Bosco Marengo (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05671

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita Natività M.V. in Rivarone, in Bassignana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 maggio 2007, viene estinta la Confraternita Natività M.V. in Rivarone, con sede in Bassignana (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05672

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Trinità in Spinetta Marengo, in Alessandria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 maggio 2007, viene estinta la Confraternita SS. Trinità in Spinetta Marengo, con sede in Alessandria.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05673

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Trinità in Valle S. Bartolomeo, in Alessandria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 maggio 2007, viene estinta la Confraternita SS. Trinità in Valle S. Bartolomeo, con sede in Alessandria.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05674

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Trinità, in Felizzano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 maggio 2007, viene estinta la Confraternita SS. Trinità, con sede in Felizzano (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05675

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Sacramento, in Frascaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 maggio 2007, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento, con sede in Frascaro.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05676

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Trinità, in Alessandria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 maggio 2007, viene estinta la Confraternita della SS. Trinità, con sede in Alessandria.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05692

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Sacramento in Cascinagrossa, in Alessandria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 maggio 2007, viene estinta la Confraternita SS. Sacramento in Cascinagrossa, con sede in Alessandria.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05693

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita SS. Annunziata, in Alessandria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 maggio 2007, viene estinta la Confraternita SS. Annunziata, con sede in Alessandria.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05694

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Filippo Neri in Valmadonna, in Alessandria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 maggio 2007, viene estinta la Confraternita di S. Filippo Neri in Valmadonna,, con sede in Alessandria.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A05695

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Capranica e Bassano Romano Credito cooperativo, in Capranica.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 maggio 2007, la procedura di amministrazione straordinaria disposta per la Banca di Capranica e Bassano Romano Credito cooperativo, con sede in Capranica (Viterbo), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per il periodo massimo di sei mesi.

07A05697

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata alla società «TFA - Società fiduciaria per azioni», in Roma.

Con decreto direttoriale 11 giugno 2007, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto direttoriale 28 aprile 2006, alla società «TFA - Società fiduciaria per azioni», con sede legale in Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese n. 08612751001, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della stessa.

07A05690

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica, relativo all'estratto della determinazione n. 498 del 31 maggio 2007, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Quinapril Idroclorotiazide Sandoz"».

L'estratto della determinazione n. 498 del 31 maggio 2007 relativa alla specialità medicinale per uso umano QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2007 deve intendersi sostituito dal seguente:

Medicinale: «Quinapril Idroclorotiazide Sandoz».

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A. - largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037403019/M (in base 10), 13PGDC (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037403021/M (in base 10), 13PGDF (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037403033/M (in base 10), 13PGDT (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037403045/M (in base 10), 13PGF5 (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037403058/M (in base 10), 13PGFL (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037403060/M (in base 10), 13PGFN (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037403072/M (in base 10), 13PGG0 (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037403084/M (in base 10), 13PGGD (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037403096/M (in base 10), 13PGGS (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037403108/M (in base 10), 13PGH4 (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 500 (5*X*100) compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037403110/M (in base 10) 13PGH6 (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 037403122/M (in base 10), 13PGHL (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 20 mg di quinapril (come quinapril cloridrato) e idroclorotiazide 12,5 mg;

eccipienti:

nucleo della compressa: magnesio carbonato pesante, calcio idrogeno fosfato anidro, amido di mais pregelatinizzato, croscarmellosa sodica, magnesio stearato;

film di rivestimento: idrossipropilcellulosa, ipromellosa, titanio diossido (E171), macrogol 400, ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro rosso (E172).

Produzione, confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Actavis HF - Keykjavikurvegur 78 IS-220 Hafnafjordur Islanda.

Confezionamento, controllo e rilascio dei lotti: Salutas Pharma GmbH Otto von Guericke Allee 1 - 39179 Barleben (Germania).

Confezionamento:

Cardinal Health 405 Germany GmbH Steinbeistrasse 2 - 73614 Schorndorf (Germania);

Klocke Verpackungs Service GmbH Max-Becher Strasse 6 - 76356 Weingarten (Germania).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale.

Questa associazione a dose fissa è indicata per i pazienti nei quali la pressione sanguigna non è adeguatamente controllata dal quinapril somministrato da solo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037403021/M (in base 10), 13PGDF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory: 3,99 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico: 6,59 euro (IVA inclusa).

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05729

AGENZIA DEL TERRITORIO

Avviso relativo alla pubblicazione del Ruolo dei dirigenti

Ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, «Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo» si dà notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia del territorio - www.agenziaterritorio.it - del Ruolo dei dirigenti (atto 47783 del 15 giugno 2007) della medesima.

07A05708

Comunicato relativo al decreto 15 giugno 2007, concernente «Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 18 giugno 2007, all'art. 1 dove è scritto: «decreto interdirigenziale 12 giugno 2007», leggasi «decreto interdirigenziale 14 giugno 2007».

07A05717

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. A/45 del 7 giugno 2007 di liquidazione di alcuni impegni di spesa a favore del comune di Carrara.

Il commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3325 del 7 novembre 2003, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri deI 29 settembre 2003 per gli eccezionali eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 e prorogato al 30 giugno 2007 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2006;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. A/45 del 7 giugno 2007 ha provveduto a liquidare diversi impegni di spesa a favore del comune di Carrara;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://servizi.protezionecivile.toscana.it della Regione Toscana, sotto il link «Gestioni commissariali».

07A05691

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-146) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 6 2 6 *

€ 1,00